




TAV. 15 - EMPOLI



TAV. 16 - FUCECCHIO








A


Q

U





TAV. 17 - CASTELFRANCO DI SOTTO







TAV. 18 - PONTEDERA







TAV. 18 - PONTEDERA







TAV. 19 - LIVETO TERME










TAV. 20 - PISA



A	B	C
---	---	---

TAV. 20 - PISA






A

B

C




TAV. 21 - MARINA DI PISA



A B





TAV. 21 - MARINA DI PISA



A B

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO


ARGINI, SPONDE E OPERE IDRAULICHE LUNGO IL CORSO DELL'ARNO CARTOGRAFIA DI SINTESI

Riprese aeree in bianco e nero
e all'infrarosso falso colore
maggio 1993

Fotointerpretazione e controlli di campagna: estate-autunno 1993



Quadro d'unione delle tavole



Dai tipi della C.T.R. - Regione Toscana - Dipartimento Assetto del Territorio - Servizio Cartografico

LEGENDA DELLA CARTOGRAFIA

- A - VEGETAZIONE IN ALVEO O SULLE SPONDE**
 - A1 - VEGETAZIONE INCLINATA, ADAGIATA O SPEZZATA: INFERIORE AL 20% DEL TOTALE ARBOREO PRESENTE
 - A2 - VEGETAZIONE INCLINATA, ADAGIATA O SPEZZATA: TRA 20% E 50% DEL TOTALE ARBOREO PRESENTE
 - A3 - VEGETAZIONE INCLINATA, ADAGIATA O SPEZZATA: SUPERIORE AL 50% DEL TOTALE ARBOREO PRESENTE

- BD - DISSESTI DI SPONDA E DEGLI ARGINI**
 - B1D - ARGINI O SPONDE POCO DISSESTATI
 - B2D - ARGINI O SPONDE IN DISSESTO
 - B3D - ARGINI O SPONDE FRANATI O FORTEMENTE DISSESTATI

- BS - SEDIMENTI (GHIAIE, SABBIE O LIMI) AFFIORANTI IN ALVEO**
 - B1S - CORPI ALLUVIONALI (BARRE, ETC.) DI LIMITATA ESTENSIONE
 - B2S - CORPI ALLUVIONALI (BARRE, ETC.) DI MEDIA ESTENSIONE
 - B3S - CORPI ALLUVIONALI (BARRE, ETC.) DI AMPIA ESTENSIONE

- C - OPERE IDRAULICHE: STATO DI CONSERVAZIONE**
 - C1 - LEGGERMENTE DISSESTATE
 - C2 - DISSESTATE
 - C3 - FORTEMENTE DISSESTATE

- D - DISCARICHE CENSITE LUNGO IL FIUME**

- E - ESCAVAZIONI RILEVATE AI MARGINI DEL FIUME O NELLE AREE DI PERTINENZA FLUVIALE**
 - E1 - CON PRESENZA DI ACQUA
 - E2 - CON ASSENZA DI ACQUA

- L - LAVORI IN CORSO**
- F - FOTOGRAFIA ILLUSTRATIVA**

SCHEMA DI PIANO DI BACINO DEI FIUMI ARNO E SERCHIO

Indice

1. FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO

- 1.1. Significato e funzione del Piano
- 1.2. Scansione temporale
- 1.3. Ambiti di influenza e di intervento
- 1.4. Coordinamento con piani e programmi territoriali e settoriali in vigore

2. SCHEMA DEL PIANO. MODALITA' DI ELABORAZIONE E CARATTERISTICHE DEL PIANO

- 2.1. Quadro conoscitivo
 - 2.1.1. Componenti che concorrono alla definizione del Quadro conoscitivo
 - 2.1.1.1. Componente Giuridico-amministrativa
 - 2.1.1.2. Componente Economico-sociale
 - 2.1.1.3. Componente Territoriale
 - 2.1.1.4. Componente Ambientale
 - 2.1.2. Il quadro conoscitivo generale e di settore
 - 2.1.3. Strumenti che concorrono alla definizione del Quadro conoscitivo
 - A - Sistema informatico del Bacino dell'Arno e del Serchio (SITAS)
 - B - Sistema conoscitivo articolato per tematiche
 - C - Sistema di monitoraggio ambientale
 - 2.1.4. Problemi e criticità del Bacino
 - 2.1.4.1. Partecipazione alla definizione dei problemi e dei bisogni di popolazione, amministratori, gruppi di interesse, servizi pubblici
 - 2.1.4.2. Identificazione dei problemi e dei bisogni
- 2.2. Settori di intervento
- 2.3. Programmazione degli interventi
 - 2.3.1. Modalità di attuazione del piano: i programmi triennali di intervento
 - 2.3.2. Strumenti specifici di intervento
 - 2.3.3. Pianificazione finanziaria
 - 2.3.3.1. Criteri di reperimento delle risorse finanziarie
 - 2.4. Controllo dell'attuazione del piano
 - 2.4.1. Benefici attesi
 - 2.4.2. Criteri e modalità di controllo e verifica dell'attuazione del piano e del conseguimento degli obiettivi
 - 2.4.3. Diffusione delle conoscenze e informazione
 - 2.5. Sintesi riassuntiva dell'articolazione funzionale del Piano di bacino

1- Finalità e obiettivi del Piano

Il piano di bacino dell'Arno-Serchio persegue le finalità dichiarate dalla legge 183/89.⁽¹⁾

Essa individua nel **bacino idrografico** l'ambito fisico di riferimento per gli interventi di pianificazione territoriale. In tal modo vengono superati i problemi di frammentazione e le difficoltà di coordinamento dovuti all'adozione di ambiti territoriali delimitati da confini puramente amministrativi.

Per ognuno dei bacini idrografici individuati (regionali, interregionali o di interesse nazionale) la legge 183 prevede l'elaborazione di un **piano di bacino**, il cui obiettivo sia la pianificazione e la programmazione di interventi e la definizione di regole gestionali per la difesa e la valorizzazione del suolo e per la difesa della qualità delle acque.

(1) - Documento predisposto dalle Segreterie Tecnico-Operative e dai Comitati Tecnici dei bacini dell'Arno e del Serchio.

Le **finalità** del Piano di bacino sono dichiarate espressamente all'articolo 1 della stessa legge: esse riguardano la **difesa del suolo**, il **risanamento delle acque**, la **fruizione e la gestione del patrimonio idrico** per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la **tutela degli aspetti ambientali** ad essi connessi.

Si tratta cioè di perseguire linee di sviluppo economico e sociale, sia a livello nazionale che locale, che siano compatibili con l'esigenza prioritaria di garantire l'integrità delle risorse ambientali interessate (sviluppo sostenibile) e siano finalizzate al recupero di situazioni ambientali e territoriali compromesse.

In riferimento a tali finalità viene individuato un **primo livello di obiettivi (obiettivi generali)**, che fa riferimento alle esigenze di conoscenza del territorio e dell'ambiente, di programmazione degli usi delle risorse, di gestione e controllo e che assume come non negoziabili alcune variabili-obiettivo, quali la difesa dalle piene, la difesa delle coste e delle falde acquifere, la difesa dall'inquinamento, il mantenimento di un "minimo vitale" di portata nei corsi d'acqua in periodi di magra, la difesa delle valenze culturali. Essi sono nel dettaglio:

- costituzione di un sistema integrato di conoscenza del territorio e dell'ambiente (fenomeni e processi naturali ed artificiali), attraverso la realizzazione e la gestione di una rete di monitoraggio ambientale nell'area del bacino e la messa a punto di un sistema di gestione delle informazioni collegato ed integrato con il sistema informatico nazionale;
- recupero di naturalità del bacino, attraverso l'allentamento della pressione antropica, ovvero attraverso il corretto e razionale uso delle risorse;
- miglioramento della qualità dei corpi idrici del bacino;
- tutela, valorizzazione e fruizione delle valenze culturali, storiche e paesistiche del territorio;
- utilizzazione del territorio e delle risorse del bacino in accordo con i principi dello sviluppo sostenibile, tenendo prioritariamente conto delle esigenze di difesa dei centri abitati dalle piene, di riduzione del dissesto idrogeologico e del mantenimento di una dinamica dei litorali e degli alvei compatibile con l'evoluzione naturale e le attività presenti nel bacino;
- ottimizzazione della gestione del bacino, attraverso la crescita strutturale e funzionale degli organismi pubblici preposti (amministrazioni pubbliche, servizi tecnici ambientali, enti di gestione) e l'utilizzazione di corretti strumenti di analisi costi/benefici e di valutazione di impatto ambientale.

Il perseguimento di tali obiettivi richiama la definizione di un **quadro conoscitivo** alquanto complesso, articolato intorno a **componenti** di natura **ambientale, economica e sociale**, dalla cui analisi emergono **bisogni e problemi** prioritari del bacino, consentendo, quindi, di individuare i relativi **settori di intervento**.

Essendo il **quadro conoscitivo in via di continua evoluzione**, anche in conseguenza dei risultati delle azioni del Piano, bisogni e problemi del bacino sono soggetti a continue ridefinizioni, con ciò caratterizzando lo stesso **Piano** come **strumento aperto in continuo aggiornamento**.

In riferimento al quadro dei bisogni e dei problemi del bacino e relativi settori di intervento il Piano definisce gli **Obiettivi settoriali** specifici, nella loro scansione temporale (obiettivi intermedi e finali).

Il conseguimento degli obiettivi del Piano (sia generali che specifici) viene perseguito attraverso l'attuazione di opportuni **Programmi di intervento triennali**, cui vengono associate le necessarie **Risorse** e gli **Strumenti specifici** (di natura normativa-istituzionale, finanziaria, tecnico-operativa, gestionale e culturale).

L'attuazione del Piano ed i risultati dello stesso vengono monitorati al fine di verificarne l'efficacia sul sistema economico nazionale e locale e sull'ambiente.

Alla luce dello stato delle conoscenze, dell'urgenza di alcuni problemi, della capacità pianificatoria, della operatività delle strutture preposte alla realizzazione degli interventi, delle risorse disponibili, del livello di consenso raggiunto, il Piano prevede lo sviluppo graduale delle sue linee di intervento (Settori), attraverso l'attuazione di **PIANI STRALCIO**, preoccupandosi, di volta in volta, di individuare gli ambiti di attenzione,

in relazione ai possibili effetti complessivi degli interventi, cui dovranno corrispondere da parte dell'Autorità di bacino misure inibitorie e cautelative in relazione a quegli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, così come previsto dalla L.493/1993.

1.1. - Significato e funzione del Piano

Il Piano ha una duplice valenza. Da un lato esso rappresenta uno **strumento di natura conoscitiva**, un quadro di conoscenze organizzate, in continuo ampliamento ed approfondimento, da cui emergono criticità ambientali, stato quali-quantitativo delle risorse, situazioni di emergenza territoriale e settoriale, problemi sociali. Tale quadro conoscitivo prende in considerazione anche le strutture dedicate alla acquisizione e gestione delle conoscenze (sistemi di monitoraggio, sistemi informativi, strutture di controllo e gestione, sistema amministrativo). Questa funzione conoscitiva del Piano (strutturale-permanente) riguarda, infine, la messa a punto del quadro mutevole dei bisogni e dei problemi del bacino e la elaborazione delle linee strategiche di intervento.

E' da sottolineare che l'acquisizione di conoscenza generale dei sistemi ambientali rappresenta l'atto iniziale che permette di valutare globalmente il territorio al di là della semplice percezione delle situazioni di alterazione. Il necessario **approccio globale** esige l'abbandono di ogni indirizzo di raccolta di informazioni e di monitoraggio con reti aprioristicamente conformate e con indeterminatezza dei valori di soglia dei parametri monitorati.

La caratterizzazione del territorio per **tipologie ambientali** risponde pienamente al concetto di globalità e consente di concentrare lo studio di situazioni rappresentative e di trasferire le conoscenze fra contesti ambientali simili. Gli studi debbono riguardare gli aspetti costitutivi degli ambienti, le interrelazioni delle loro componenti e relative funzioni, le vocazioni naturali o d'uso, la vulnerabilità a fronte di sollecitazioni naturali o antropiche. Consentendo la predizione dell'evoluzione di un sistema in condizioni di naturalità o sotto pressione antropica, la metodologia indicata rappresenta un'efficace **strumento probabilistico-previsionale**, utile specialmente nel riconoscimento della presenza e della previsione di evoluzioni delle alterazioni latenti.

Il presupposto per la disponibilità e per la valorizzazione di tale strumento è il riconoscimento delle **omogeneità territoriali**, corrispondenti di massima, nell'attuale stato di antropizzazione, alle **unità di paesaggio**. Per ogni paesaggio possono essere definite le originarie strutture e vocazioni e lo scarto attuale dalla condizione di naturalità. La necessità eventuale di dover intervenire sulle unità di paesaggio, soprattutto per il conseguimento degli obiettivi strategici sopra tratteggiati, suggerisce di scomporre il territorio nei tipi **litomorfologici** che ne costituiscono il **mosaico strutturale** e rappresentano la struttura di base delle unità di paesaggio.

Questa funzione conoscitiva del Piano costituisce la base di riferimento per lo svolgimento della seconda funzione dello stesso, che ne fa uno **strumento programmatico**, cui compete l'elaborazione di programmi di intervento a termine sulla base delle priorità, delle risorse disponibili, della capacità operativa delle strutture preposte agli interventi ed anche dello stato delle conoscenze di cui alla funzione precedente.

Questo rapporto fra funzione conoscitiva e programmatica del Piano non deve indurre a situazioni paralizzanti dovute alla erronea convinzione che una preliminare definizione complessiva ed esaustiva dello stato del bacino e delle conoscenze disponibili e necessarie sia indispensabile alla definizione delle azioni programmatiche.

Al contrario, queste ultime devono comunque essere attuate, tenendo conto del livello delle conoscenze disponibili, che, peraltro, viene modificato dai risultati delle stesse azioni programmatiche del Piano, utilizzando al massimo le capacità previsionali, favorite in particolare da una classificazione del territorio per tipologie ambientali ed agendo sul territorio e sulle componenti ambientali in maniera flessibile ogni qual volta ci si trovi di fronte ad ampi margini di dubbio.


Compito del Piano è quello di interrogarsi continuamente sulle finalità e sulle strategie possibili, di conseguenza esso deve occuparsi dell'analisi continua dei problemi, alla luce dell'aggiornamento delle conoscenze, della ridefinizione degli obiettivi, delle priorità, degli strumenti, del coordinamento delle fonti di

finanziamento e di spesa.

Nello stesso tempo il Piano detta orientamenti per l'avanzamento conoscitivo, che deve essere finalizzato ai principali problemi del bacino, indicando quali conoscenze sono indispensabili per la migliore definizione degli obiettivi del piano stesso.

La struttura logico-funzionale del piano di bacino è rappresentata nello schema che segue:

STRUTTURA LOGICO-FUNZIONALE DEL PIANO



1.2. - Scansione temporale

L'iter attuativo del Piano di bacino prevede:

1 - Elaborazione da parte del Comitato tecnico e della Segreteria tecnica di una bozza di Piano organizzato nelle sue parti essenziali che sono:

- quadro conoscitivo
- quadro dei bisogni e dei problemi del bacino, elaborato sulla base del confronto con strumenti di pianificazione esistenti e con popolazione locale, gruppi di interesse, enti, amministrazioni, etc.
- quadro degli obiettivi generali e di settore
- quadro degli strumenti di intervento e delle risorse
- quadro degli strumenti di gestione e di controllo
- quadro degli interventi di attuazione del Piano.

2 - Adozione da parte del Comitato Istituzionale della bozza di piano

3 - Diffusione, confronto e recepimento delle osservazioni e dei contributi

4 - Approvazione del Documento finale di Piano da parte del Comitato Istituzionale

5 - Emanazione di apposito D.P.C.M. per quello che riguarda il piano di bacino dell'Arno; approvazione da parte della Regione Toscana per quello che riguarda il piano di bacino del Serchio (Legge 253/90, articolo 8).

Il piano di bacino del Fiume Arno-Serchio ha **valenza trentennale**, ogni cinque anni sono previste **verifiche sulla attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi**. Tali verifiche riguarderanno:

- l'attualità dei problemi e dei bisogni alla luce dell'avanzamento del quadro delle conoscenze;
- la congruenza dei programmi di attuazione con le finalità e gli obiettivi generali del Piano;
- il raggiungimento degli obiettivi settoriali (specifici) intermedi e finali;
- l'adeguatezza delle strutture e delle risorse attivate dal Piano;
- le necessità di ampliamento ed approfondimento del quadro conoscitivo.

1.3 - Ambiti di influenza e di intervento

Il Piano di bacino assume valenza di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e programmazione degli interventi volti alle finalità di cui sopra.

La legge 493 del 4 dicembre 1993, che apporta modifiche alla L.183, prevede che i piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali. Ciò deve, comunque, avvenire salvaguardando la visione sistemica del territorio e, pertanto, gli interventi stralcio devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto all'insieme delle attività di pianificazione che costituiscono le finalità del piano.

L'interpretazione della L.183, così come integrata dalla L.493, esclude quindi interventi di pianificazione stralcio, sia per settori funzionali che per sottobacini, che non siano inquadrati in uno strumento di piano che, pur senza elaborare tutte le sue linee di intervento, contenga già con la massima chiarezza l'individuazione di problemi, bisogni ed obiettivi complessivi del bacino, componenti ambientali coinvolte e stato attuale delle stesse, strumenti e modalità complessivi di intervento. Tutto ciò ribadendo che tale quadro conoscitivo e programmatico complessivo è soggetto ai continui cambiamenti di cui si è detto.

Lo sforzo che ci si propone con questo primo strumento pianificatorio (di cui lo "Schema" rappresenta la parte preliminare concettuale) è, pertanto, quello di produrre subito un vero e proprio Piano di bacino come documento sintetico ma complessivo, agile, di facile utilizzazione, flessibile ed aperto.

Non si tratta di un Piano articolato nei minimi dettagli, volto alla preliminare definizione complessiva ed esaustiva dello stato del bacino e delle conoscenze disponibili e necessarie, bensì di un Piano di bacino come documento pianificatorio di sintesi, collegato per i necessari livelli di dettaglio a documenti conoscitivi settoriali sullo stato del Bacino (in continuo aggiornamento), a programmi triennali di intervento dell'Autorità di Bacino (riferiti a sottobacini o settori funzionali), ai piani di settore, ai piani territoriali.

Per questa sua natura il piano è strumento sottoposto a continui aggiornamenti e verifiche periodiche programmate.

L'operatività del Piano avviene attraverso **Programmi di attuazione triennali**.

1.4 - Coordinamento con piani e programmi territoriali e settoriali in vigore

“Il Piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato” (legge 183/89, capo II, art.17, comma 1).

Esso, come previsto dalla legge 183, deve coordinarsi con i programmi ed i piani nazionali, regionali e subregionali di sviluppo economico e di uso del suolo.

Il Piano di bacino individua innanzi tutto gli enti che per compiti istituzionali e per normative di settore sono chiamati ad elaborare piani che in larga misura afferiscono alla difesa del suolo e delle acque, o per meglio dire, interferiscono con la legge 183/1989. Esso dovrà, attraverso la conoscenza del territorio interessato, e la individuazione e la definizione degli obiettivi strategici, essere in grado di dettare “regole” chiare e concrete tali da costituire le direttrici lungo le quali, a piano di bacino approvato, tutti gli altri piani di settore dovranno essere impostati o adeguati. Oltre alla conoscenza e alle regole il Piano individuerà le “azioni cardine” attraverso le quali perseguire gli obiettivi strategici già individuati.

Il Piano assume quindi anche la fisionomia di un quaderno delle conoscenze, delle regole e delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi della legge 183/89.

Poichè il Piano si articola nei due macrosettori: 1) difesa del suolo, 2) difesa della qualità delle acque, esso si deve rivolgere ai rispettivi piani di settore per indicarne i quadri delle conoscenze, delle regole, degli obiettivi, delle azioni, al fine di rendere possibile ed efficace il loro adeguamento da parte delle autorità competenti entro dodici mesi dalla approvazione del Piano stesso, come prescritto dall'art.17, comma 4 della legge 183/1989.

Piani di settore attinenti al I° macrosettore difesa del suolo.

Dovranno essere valutati, ove presenti, i seguenti piani (cfr. D.P.C.M. 23 marzo 1990):

- 1) piani di riassetto idrogeologico ed idraulico;
- 2) piani di recupero di aree degradate;
- 3) piani di escavazione e ripristino ambientale;
- 4) piani di smaltimenti dei rifiuti;
- 5) piani di intervento per la subsidenza e l'erosione costiera;
- 6) piani di monitoraggio e rilevazioni ambientali;
- 7) piani di recupero di aree ad elevato rischio ambientale;
- 8) piano di utilizzazione dei fanghi in agricoltura;
- 9) piani per la riduzione del rischio sismico (Serchio).

Piani di settore attinenti al II° macrosettore difesa della qualità delle acque.

In particolare dovranno essere considerati i seguenti piani:

- 1) piano di risanamento delle acque (legge 619/1976) e sue integrazioni e modificazioni (D.L. 27 gennaio 1992 n.133);
- 2) piani di recupero della qualità delle acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile;
- 3) piani di recupero della qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (D.P.R. 515/1982);
- 4) piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano (D.P.R.236/1988);
- 5) piani di smaltimento delle acque reflue dei frantoi oleari (legge 119/1987);

- 6) piano di protezione e miglioramento delle acque dolci per renderle idonee alla vita dei pesci (D.L. 25 gennaio 1992 n.130);
- 7) piani di smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 915/1982);
- 8) piani di monitoraggio e rilevazioni ambientali;
- 9) piani di recupero di aree ad elevato rischio ambientale (legge 605/1989);
- 10) piano di fruizione e gestione del patrimonio idrico (legge 36/1994);
- 11) piano di utilizzazione dei fanghi in agricoltura.

Per tutti i sopraelencati piani dovrà essere eseguita una ricognizione che può essere così schematizzata.

Titolo	Fonti	Normative	Ente competente alla elaborazione del piano	Ente competente alla attuazione del piano	Fonti finanziarie	Durata

Per quello che riguarda i piani territoriali di coordinamento (legge 142/1990), questi possono configurarsi come le esigenze delle province da rivisitare e inquadrare in un'ottica di bacino.

Mediante il coordinamento con gli altri piani di settore, il piano di bacino diventa perciò il luogo dove si verifica la compatibilità tra esso e gli altri piani ovvero si evidenziano e si eliminano le incompatibilità.

Particolare rilievo assume il coordinamento con la Regione Toscana, in quanto i limiti geografici del bacino dell'Arno e del Serchio sono inclusi nel territorio amministrativo regionale.

Il rapporto fra Piano di bacino e Piani regionali deve, fra l'altro, caratterizzarsi per un differente livello di dettaglio, competendo al primo un livello strategico più generale (Piano direttore) ed al secondo un livello di maggior dettaglio ed operatività.

Il Piano di bacino in definitiva si configura come il piano di risanamento del territorio, con annesso programma di riduzione dei rischi, e di valutazione delle sue possibili utilizzazioni nel rispetto dei processi della sua formazione (geologica, morfologica e antropica) e della salvaguardia dell'ambiente ed in conformità con la sua vocazione naturale.

Esso rappresenta lo strumento di programmazione sintetico, aperto, in continuo aggiornamento, riguardante la difesa del suolo e la difesa della qualità delle acque.

2 - Schema del Piano. Modalità di elaborazione e caratteristiche del Piano

2.1. - Quadro conoscitivo

2.1.1. - Componenti che concorrono alla definizione del Quadro conoscitivo

Il quadro conoscitivo del Piano di bacino, viste le finalità e gli obiettivi generali prefissati, deve essere strutturato, sia per il quadro conoscitivo generale che per il quadro conoscitivo dei singoli settori, in riferimento a quattro componenti: la componente giuridico-amministrativa, la componente economico-sociale, la componente territoriale e la componente ambientale.

2.1.1.1. - Componente giuridico-amministrativa

- analisi della legislazione vigente (a livello comunitario, nazionale e regionale) al fine di evidenziare gli aspetti rilevanti per la pianificazione di bacino;
- individuazione di aspetti ambientali significativi non sufficientemente regolamentati dalla normativa vigente e di situazioni carenti dal punto di vista strutturale ed organizzativo;

- analisi del quadro delle competenze istituzionali definite per legge in materia di pianificazione territoriale e settoriale;
- analisi del sistema amministrativo e dei servizi tecnici ambientali; individuazione delle carenze strutturali e funzionali;
- analisi comparata degli strumenti di pianificazione territoriale e settoriale vigenti, a livello nazionale e locale (regionale e provinciale); tale analisi deve tendere ad evidenziare gli elementi di raccordo fra pianificazione di bacino (con valenza di piano integrato direttore) e pianificazione regionale e provinciale, mettendo altresì in evidenza eventuali contrasti fra i diversi strumenti di pianificazione e le modalità di adeguamento e coordinamento degli stessi, nell'ambito del ruolo che la legge 183 affida al Piano di bacino.

2.1.1.2. - Componente economico-sociale

- analisi della domanda di acqua a fini potabili, produttivi, irrigui ed energetici;
- disponibilità di risorse idriche: dati di precipitazione, caratteristiche del deflusso superficiale, frequenza di eventi estremi (alti e bassi), disponibilità di acque sotterranee, laghi naturali, zone umide;
- classificazione degli usi correnti, nonché delle vocazioni d'uso e degli usi previsti dagli strumenti di pianificazione in atto, del suolo e delle risorse idriche. Individuazione dei fattori che possono rappresentare probabile impedimento al raggiungimento degli obiettivi (o che sono causa del ridimensionamento degli stessi): impedimenti fisici all'uso delle risorse, conflitti nell'uso delle risorse, impedimenti legali;
- attività ricreative e sportive legate all'uso del suolo e dei corpi idrici;
- livello di sviluppo economico-produttivo e situazione occupazionale nell'area del bacino;
- entrate fiscali, tariffe e servizi pubblici locali.

2.1.1.3. - Componente territoriale

- delimitazione territoriale del bacino e dei sottobacini;
- utilizzazione attuale del territorio a fini economico-produttivi;
- urbanizzazione (distribuzione della popolazione, zone residenziali, infrastrutture);
- analisi della situazione territoriale per quanto riguarda controllo delle piene, stabilizzazione dei suoli, drenaggio e attività correlate (aree inondabili, analisi storica degli straripamenti dei corsi d'acqua, deflusso superficiale, erosione dei suoli, erosione costiera, sedimentazione,);
- utilizzazione del territorio a fini economici e produttivi, secondo le previsioni dei P. R. G. vigenti;
- distribuzione delle zone residenziali ed infrastrutture, secondo le previsioni dei P. R. G. vigenti;
- analisi della situazione territoriale, come sintesi e risultato della vita e del lavoro dell'uomo: carte storiche.

2.1.1.4. - Componente ambientale

Le risorse ambientali al fine della loro analisi e della valutazione degli effetti della pianificazione possono essere utilmente raggruppate nelle seguenti categorie:

- qualità (qualità delle acque, qualità di suolo e sottosuolo, qualità dell'aria, qualità paesaggistiche);
- risorse biologiche, geologiche ed ecologiche;
- aree di particolare valore naturale, paesaggistico o peculiari;
- aree ed aggregati di particolare valore archeologico, storico e culturale.

2.1.2. - *Il quadro conoscitivo generale e di settore*

Il quadro conoscitivo può essere globalmente sintetizzato come segue, confrontato anche con le indicazioni contenute nel D.P.R. 7 gennaio 1992.

Quadro conoscitivo degli insediamenti urbanistici esistenti

Quadro conoscitivo degli atti di pianificazione territoriale (regionale, provinciale, comunale e piani paesistici)

Quadro conoscitivo della viabilità del territorio e delle infrastrutture

- stradali
- ferroviarie
- portuali
- aeroportuali
- oleodotti, gasdotti, elettrodotti

Quadro conoscitivo dei vincoli esistenti

- idrogeologico
- forestale
- paesaggistico
- archeologico
- militare
- usi civici
- parchi ed aree protette
- altri

Quadro conoscitivo dei beni culturali (centri storici, monumenti isolati, etc.)

Quadro conoscitivo della situazione idrologica

Quadro conoscitivo della situazione idraulica, (Es.: portate min. e max., sezioni idrauliche, aree minacciate dalle piene ed esondazioni)

Quadro conoscitivo della situazione idrogeologica

Quadro conoscitivo della dinamica e dell'erosione costiera

Quadro conoscitivo della dinamica degli alvei fluviali

Quadro conoscitivo della subsidenza

Quadro conoscitivo dell'attività sismica

Quadro conoscitivo del dissesto idrogeologico (frane, erosione del suolo, valanghe, etc.)

Quadro conoscitivo sulla quantità della risorsa idrica e sul suo uso (potabile, agricolo, industriale, energetico)

Quadro conoscitivo sulla qualità della risorsa idrica e sul suo uso (superficiale e sotterranea)

Quadro conoscitivo sugli acquedotti e sistemi di rifornimento idrico (sorgenti, pozzi, potabilizzatori, etc.)

Quadro conoscitivo sulla situazione dei rifiuti (tipo, quantità, etc.) e sulla ubicazione di discariche e di impianti di smaltimento, etc.

Quadro conoscitivo sulla presenza di fognature e depuratori

Quadro conoscitivo delle fonti di potenziale inquinamento localizzate e diffuse delle acque e del suolo

Quadro conoscitivo dei sistemi produttivi (che utilizzano acqua e suolo)

- industria
- agricoltura
- zootecnica
- energia
- trasporti
- turismo

Quadro conoscitivo delle attività estrattive

Quadro conoscitivo della vegetazione attuale e potenziale etc.

Quadro conoscitivo delle competenze e delle strutture tecniche, giuridiche e amministrative.

Nella predisposizione del piano di bacino secondo le opportunità offerte dalla legge 493/93, ma anche durante la fase gestionale e di aggiornamento, è di estrema utilità distinguere un **quadro conoscitivo generale** del territorio a scala di sintesi, con **dati ed elaborati cartografici di validità generale**, alcuni immutabili se non per miglioramento di tecniche di rilevamento (es. idrografia, morfologia, geologia, etc.), altri suscettibili di aggiornamento per il variare delle situazioni presenti sul territorio (insediamenti urbanistici, viabilità del territorio e infrastrutture, atti di pianificazione territoriale, sistemi produttivi, vincoli, etc.) e un **quadro conoscitivo per i singoli settori di intervento**, realizzato attraverso **studi specifici di settore**, comprendenti la descrizione del problema e lo stato delle conoscenze, le fonti conoscitive, gli allegati costituiti da **cartografia**

tematica del settore e gli allegati specifici (diagrammi, tabelle, foto, etc.) e **studi per migliorare gli aspetti conoscitivi delle singole tematiche.**

2.1.3. - *Strumenti che concorrono alla definizione del quadro conoscitivo*

Alla definizione del quadro conoscitivo concorrono i seguenti strumenti attivati dall'Autorità di bacino: Sistema informatico dei bacini dell'Arno e del Serchio, Sistema conoscitivo articolato per tematiche, Sistema di monitoraggio ambientale.

A - Sistema informatico del Bacino dell'Arno e del Serchio

Al fine di acquisire e gestire, in termini di massima efficacia, efficienza ed economicità, le informazioni necessarie alla elaborazione ed attuazione del Piano, l'Autorità di bacino ha dato vita, avvalendosi della collaborazione del CNUCE-CNR, ad un Sistema Informatico Territoriale dei Bacini dell'Arno e del Serchio (SITAS).

La scelta di un unico Sistema informatico per i due bacini è già contenuta nella delibera n.14 del 21/5/1992 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Arno, che intravede in tale scelta una concentrazione di risorse con il risultato di maggiore economicità ed efficienza.

Il SITAS rappresenta lo strumento intermedio fra Sistema Informatico Nazionale Ambientale (SINA) e Sistemi informatici regionali ed è con gli stessi coordinato ed omogenizzato, per quanto riguarda criteri, obiettivi e standard.

La costituzione del SITAS avviene attraverso due fasi principali:

- recupero ed organizzazione dei dati esistenti, necessari per la descrizione e valutazione dei fenomeni naturali (idrografia, orografia, geologia, franosità, consistenza e qualità delle risorse, etc.) e degli interventi dell'uomo (limiti amministrativi, distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, delle attività produttive, distribuzione dei beni culturali e storici sul territorio, valutazione del differenziato valore culturale, storico, paesaggistico dello stesso, etc.); costituzione in questo modo di una prima base conoscitiva, di cui va garantito il continuo aggiornamento;
- monitoraggio degli interventi effettuati sul territorio nella fase di attuazione del Piano, in collegamento con gli enti operativi, al fine di controllare l'efficacia stessa degli interventi, valutarne i risultati ed acquisire nuovi dati ed informazioni, utili al continuo aggiornamento del Piano.

Il SITAS si caratterizza come strumento in grado di assicurare:

- *il rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali*: attualmente operano sul territorio diversi enti, con specifiche capacità tecniche e competenze (queste ultime almeno in parte sovrapposte), che producono una notevole quantità di informazione. La mancanza di coordinamento fa sì che le stesse vengano sottoutilizzate e utilizzate solo settorialmente. L'Autorità di bacino intende accentuare il proprio ruolo di coordinamento fra le diverse fonti (Regione, altre amministrazioni pubbliche, Servizi tecnici locali), evitando duplicazioni di dati e garantendone la necessaria omogeneità;
- *l'efficacia dell'informazione*: il livello di informazione necessario per programmare gli interventi alla scala di bacino è relativamente contenuto. Piuttosto che raccogliere una grandissima quantità di informazioni, con quanto ciò comporta in termini di tempi, costi e difficoltà gestionali, si ritiene più utile concentrare l'attenzione sulla selezione di informazioni significative e di alta qualità;
- *l'accesso all'informazione*: il sistema informatico sarà accessibile a quanti hanno responsabilità politiche e di pianificazione ai diversi livelli ed a ricercatori e tecnici. Verranno messi a punto idonei strumenti per la diffusione dell'informazione ai cittadini.

B - Sistema conoscitivo articolato per tematiche

In relazione ai settori di intervento individuati dal piano (paragr. 2.2), l'Autorità di bacino ritiene necessario produrre degli strumenti conoscitivi di sintesi (Quaderni) che raccolgano in maniera organizzata e strettamente finalizzata tutte le informazioni e le conoscenze disponibili, al fine di renderle immediatamente

utilizzabili nell'attività di pianificazione e programmazione.

Tali strumenti vengono continuamente aggiornati ed integrati, attraverso attività di ricerca affidata prevalentemente a strutture pubbliche, coordinate dalla Segreteria tecnica.

C - Sistema di monitoraggio ambientale

Al fine di garantire il necessario aggiornamento delle conoscenze sistematiche sullo stato del bacino, in riferimento sia alle componenti fisiche che socio-economiche, il sistema di monitoraggio che il piano dovrà progettare e mettere a punto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- potenziare e rendere efficienti le reti di monitoraggio esistenti;
- integrare il sistema di monitoraggio esistente al fine di coprire l'arco delle informazioni che sono essenziali alla elaborazione del piano ed alla sua attuazione;
- uniformare criteri, standard e procedure di acquisizione dei dati e fornire caratteristiche tecniche ed operative delle reti di misura (caratteristiche delle strumentazioni, distribuzione dei punti di prelievo, frequenza dei prelievi, metodiche analitiche);
- garantire la trasmissione dei dati in tempo reale, soprattutto in relazione alla necessità di previsione di situazioni di rischio per le popolazioni e per le infrastrutture;
- garantire il coordinamento unitario dell'intero sistema di monitoraggio ed il flusso ottimale delle informazioni fra i diversi soggetti interessati alla produzione ed utilizzazione delle stesse (Autorità di Bacino, Regioni, Amministrazioni, Strutture scientifiche, etc.).

Il sistema di monitoraggio prende in considerazione le seguenti componenti:

- aspetti fisici, con particolare riferimento ai tipi lito-morfologici, che rappresentano l'elemento fisico-ambientale più significativo di controllo della vocazione e della vulnerabilità delle varie parti del territorio. Il mosaico dei tipi rappresenta pertanto il riferimento principale per la conformazione della rete di monitoraggio;
- aspetti territoriali (urbanizzazione, sistemi produttivi ed infrastrutturali);
- aspetti qualitativi delle risorse ambientali;
- aspetti programmatici (piani, programmi e progetti di intervento).

2.1.4. - Problemi e criticità del bacino

2.1.4.1. - Partecipazione alla definizione dei problemi e dei bisogni di popolazione, amministratori, gruppi di interesse, servizi pubblici.

Nella formazione del piano di bacino e nella sua attuazione è di estrema importanza che i soggetti sociali e le loro organizzazioni o rappresentanze non istituzionali possano esprimersi nelle diverse tematiche e nei settori di competenza, al fine di confrontare gli elementi rilevanti per le scelte di piano e anche le valutazioni di fattibilità delle azioni programmate.

2.1.4.2. - Identificazione dei problemi e dei bisogni

L'individuazione dei principali problemi del bacino, viene condotta attraverso l'analisi dei fattori naturali ed artificiali di degrado ambientale, di impedimento alla corretta utilizzazione del territorio e delle risorse e di rischio per le popolazioni e le infrastrutture del bacino. In particolare l'attenzione viene posta su:

- *aree ad avanzato livello di degrado ambientale e paesistico*, dovuto allo stato di inquinamento grave delle risorse (acqua, suolo), a situazioni di abbandono o di sfruttamento incontrollato del territorio;
- *carenza di risorse* disponibili per le diverse utilizzazioni (acqua, suoli, vegetazione, materiali lapidei ed inerti);
- *situazioni di rischio idraulico, geologico, sismico ed ambientale* (situazioni di degrado geologico e geomorfologico in atto, aree a rischio di inondazione, etc.);
- *insufficienze strutturali*: mancanza o inadeguatezza dei sistemi di monitoraggio e controllo del territorio

- e dell'ambiente; non rispondenza delle opere esistenti agli obiettivi del Piano;
- *insufficienze gestionali*, con conseguenti disfunzioni nell'uso delle risorse naturali (carenze delle strutture di gestione, carenze normative, confusione di competenze, mancanza di informazioni per la popolazione).

Per ognuna delle situazioni considerate vengono individuati i parametri idonei a definire le soglie critiche e valutati i livelli di rischio (probabilità, intensità e frequenza dei fenomeni, grado di pericolosità).

Ogni problema viene delimitato territorialmente, settorialmente e temporalmente, considerando tutte le interazioni settoriali e territoriali prevedibili a qualsiasi scala.

Situazioni di rischio potenziale non sufficientemente valutabili per carenze conoscitive (mancanza di dati, scarsità di conoscenze sui fenomeni e sui meccanismi che li regolano, difficoltà nella individuazione delle variabili di controllo degli stessi fenomeni) e pertanto non immediatamente affrontabili con programmi di intervento del Piano, vengono governate attraverso l'adozione di norme di salvaguardia (misure inibitorie e cautelative), commisurate al livello di rischio ed al grado di conoscenza dei fenomeni, come previsto dall'articolo 17 della L.183 così come modificato, con l'aggiunta del comma 6-ter, dalla L.493/1993.

2.2. - Settori di intervento

I settori di intervento sono definiti sulla base delle finalità e degli obiettivi generali del Piano; all'interno di ogni settore vengono individuati ed analizzati i problemi, valutati in termini di intensità, ampiezza ed urgenza, così come emerge dal quadro conoscitivo e dal confronto con le parti sociali ed istituzionali coinvolte.

I settori di intervento del Piano, con relativi problemi principali, sono:

- 1 - *Rischio idraulico (sua riduzione, stabilità degli alvei e delle pianure fluviali);*
- 2 - *Rischio idrogeologico (sistemazioni idraulico-forestali, stabilità dei versanti e frane a rischio);*
- 3 - *Aree degradate e alterazioni paesaggistico-ambientali (recupero di aree degradate di pertinenza fluviale, recupero di suoli inquinati, etc.);*
- 4 - *Quantità e qualità delle acque superficiali (riduzione dell'inquinamento dei corsi d'acqua; protezione della vita acquatica; adeguamento dei sistemi di depurazione);*
- 5 - *Disponibilità e qualità delle risorse idriche sotterranee (falde freatiche e artesiane, pozzi, sorgenti, etc.);*
- 6 - *Utilizzazione delle risorse idriche (corretto uso potabile, industriale, agricolo ed energetico);*
- 7 - *Cave (programmazione delle escavazioni e loro contenimento attraverso il ripristino ambientale);*
- 8 - *Smaltimento dei rifiuti;*
- 9 - *Subsidenza;*
- 10 - *Erosione costiera;*
- 11 - *Risorse culturali e paesaggistiche (protezione di aree di rilevante valore storico ed archeologico, creazione di aree protette: parchi, riserve, indicazioni e regole per le aree non protette in modo specifico);*
- 12 - *Rischio sismico (Serchio).*

Per ognuno dei settori di intervento vengono individuati obiettivi specifici, da conseguire sia attraverso l'azione di coordinamento istituzionale del Piano, articolata su linee di intervento che tengono conto degli aspetti tecnico-gestionale, giuridico-amministrativo ed economico-finanziario e dei diversi livelli di pianificazione (nazionale, di bacino, regionale e provinciale), che attraverso l'adozione dei Programmi di intervento del Piano stesso.

Possono essere individuati settori, o specifici problemi all'interno dei settori, per i quali sussistono situazioni di maggior rilevanza ed urgenza e condizioni di conoscenza, operatività e consenso tali da consentire l'avvio di piani stralcio.

2.3. - Programmazione degli interventi

2.3.1. - Modalità di attuazione del Piano: i programmi triennali di intervento

Le legge 183 prevede che “i piani di bacino vengano attuati attraverso Programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi”.

I programmi di intervento del Bacino dell'Arno e del Serchio sono elaborati sulla base delle priorità individuate all'interno dei settori di intervento che a loro volta costituiscono, in tutto o in parte, i contenuti dei piani stralcio.

I programmi prevedono l'attivazione di strumenti specifici di intervento (v. paragrafo seguente), posti in essere dai diversi soggetti competenti, al fine del raggiungimento degli obiettivi settoriali.

La verifica della coerenza degli strumenti di attuazione con gli obiettivi specifici (settoriali) dei programmi, che si caratterizza come complessa e difficile, data la molteplicità e eterogeneità, anche di collocazione istituzionale, dei diversi soggetti attuatori, assume grande rilievo e richiede rigorose strategie di controllo dell'attuazione dei programmi.

2.3.2. - Strumenti specifici di intervento

Gli strumenti di intervento, che vengono attivati dal Piano ai diversi livelli di programmazione ed attuazione e nei diversi settori, possono essere distinti nelle seguenti categorie:

a - Norme politico-amministrative

- nuove strategie politiche tendenti ad una ridistribuzione delle risorse, tenendo conto del rapporto qualità/uso;
- emanazione di specifiche direttive, misure di salvaguardia, raccomandazioni e normative tecniche, anche anticipando il recepimento di direttive CEE.

b - Nuovi criteri gestionali

- gestione integrata delle risorse per fini multipli, etc.;
- incentivi e disincentivi.

c - Organizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio e di controllo.

d - Opere

- Invasi, casse di espansione, arginature, sistemazioni idrauliche e forestali, depuratori, etc.

e - Ricerca

- attività di ricerca volte a far fronte a particolari carenze conoscitive. Ai fini della corretta attività di pianificazione non si deve tendere a produrre conoscenze su largo raggio in termini esaustivi, bensì ad attivare strumenti e metodi di trasferimento delle conoscenze esistenti (selezione e sintesi delle conoscenze, omogeneità nella organizzazione dei dati e delle informazioni) e ad incentivare solo la produzione di quelle specifiche conoscenze indispensabili per operare le scelte di piano.

f - Educazione e informazione del pubblico

- strumenti e metodi di coinvolgimento del pubblico, di acquisizione del consenso (attraverso azioni di informazione e partecipazione alle decisioni);
- modalità per l'utilizzazione dei diversi canali di informazione.

2.3.3. - Pianificazione finanziaria

2.3.3.1. - Criteri di reperimento delle risorse finanziarie

Il concetto di programmazione unica fra Stato e Regioni, da realizzare nell'Autorità di Bacino una volta individuati i problemi strutturali relativi alla difesa del suolo e alla qualità delle acque e i conseguenti bisogni, pone la necessità di fare affluire a questa programmazione tutte le leggi finanziatorie, dalle disponibilità delle leggi 183/89 (art. 31, art. 30) - 253/90 (art. 9) alle altre leggi di spesa (legge 305/89, art.8, leggi regionali, finanziamenti vari di provenienza CEE), all'attivazione di accordi di programma che coinvolgano Stato, Regioni, Enti locali, fino all'attivazione di altre fonti di finanziamento pubbliche e private o di interventi di natura fiscale.

2.4. - *Controllo dell'attuazione del piano*

2.4.1. - *Benefici attesi*

Nella individuazione e valutazione dei benefici previsti dall'attuazione del Piano si deve fare riferimento alle finalità, così come sono state individuate. Si tratta di finalità di natura economico - sociale ed ambientale cui si associano una serie di benefici, riconducibili alle seguenti tre categorie generali:

- Contribuire allo sviluppo dell'economia nazionale (maggiori beni e servizi prodotti e maggiore efficienza economica), attraverso una più razionale gestione e fruizione del patrimonio idrico ed una più efficace difesa del territorio.

- Promuovere il miglioramento della qualità ambientale (suolo, risorse idriche ed altre risorse collegate) attraverso azioni di potere, corretta gestione, conservazione, progettazione ed attuazione di interventi di trasformazione territoriale, condizionati inanzitutto dalla necessità di garantire l'integrità dello stesso territorio.

- Promuovere lo sviluppo locale (area del bacino) a livello economico, occupazionale, culturale - educativo, ricreazionale e garantire la sicurezza, la salute ed il benessere della popolazione, attraverso una corretta gestione delle risorse ambientali del bacino.

2.4.2. - *Criteri e modalità di controllo e verifica dell'attuazione del piano e del conseguimento degli obiettivi*

Il controllo dell'attuazione del piano farà riferimento all'intero arco delle finalità e dei benefici previsti, così come individuati nel paragrafo precedente.

Le modalità di controllo dovranno basarsi su indicatori in grado di tener conto sia dell'estensione spaziale e temporale delle implicazioni del piano, che della necessità di una verifica complessiva di tali implicazioni, tenendo conto dell'approccio globale al territorio che il piano si propone.

Nello stesso tempo verranno individuate modalità di controllo delle singole azioni previste dai programmi di attuazione, in riferimento ad effetti più circoscritti e rilevabili in tempi più stretti, anche al fine di rivedere la programmazione stessa ed orientare al meglio l'impiego delle risorse.

In entrambi i casi assumeranno un ruolo fondamentale i programmi di monitoraggio ambientale previsti, che dovranno essere correlati ai risultati attesi dall'attuazione del piano, in termini di qualità ambientale e di effetti economici sul tessuto produttivo sociale. Particolare attenzione verrà posta al monitoraggio della spesa, al fine di migliorare la programmazione economica e la stessa capacità di spesa degli Enti preposti all'attuazione del piano.

2.4.3. - *Diffusione delle conoscenze e informazione*

Il piano dovrà trarre il massimo dei benefici, sia in termini di conoscenza ed efficacia che di capacità di coinvolgimento di tutte le parti economiche e sociali interessate e di costruzione del consenso, da una ampia ed orientata diffusione delle informazioni e trasferimento delle conoscenze.

Una speciale struttura operativa dell'Autorità di bacino sarà preposta alle azioni di informazione e trasferimento, attivando tutta una serie di canali di diffusione che si renderanno necessari: mass - media, pubblicazioni autonome dell'Autorità di bacino, udienze pubbliche, partecipazione alla programmazione ed attuazione di iniziative educative e di formazione professionale promosse a livello regionale e locale, accesso alle basi di dati, rapporti formali ed informali con le Amministrazioni e gli Enti.

2.5. - Sintesi riassuntiva dell'articolazione funzionale del piano di bacino

L'articolazione funzionale del piano di bacino è rappresentata e riassunta nello schema che segue:

PARTE PRIMA - La struttura del piano

I. 1 - *Le finalità e gli obiettivi generali del piano.*

I. 2 - *Lo schema, le modalità di elaborazione e le caratteristiche del piano.*

PARTE SECONDA - Inquadramento generale delle attività

II.1 - *Il quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche dal punto di vista fisico, idraulico, ambientale e socioeconomico.*

II. 2 - *Linee generali di intervento. Vincoli, alternative di sviluppo, fattibilità.*

II. 3 - *Gli strumenti che concorrono alla definizione del quadro conoscitivo*

II. 3. 1 - SITAS (Sistema Informatico Territoriale dell'Arno e del Serchio)

II. 3. 2 - Sistema di monitoraggi ambientali

II. 3. 3 - Sistema conoscitivo articolato per tematiche (Quaderni)

PARTE TERZA - I settori di intervento e i piani stralcio

III. 1 - *Rischio idraulico* (sua riduzione, stabilità degli alvei e delle pianure fluviali);

III. 2 - *Rischio idrogeologico* (sistemazioni idraulico-forestali, stabilità dei versanti e frane a rischio);

III. 3 - *Aree degradate e alterazioni paesaggistico-ambientali* (recupero di aree degradate di pertinenza fluviale, recupero di suoli inquinati, etc.);

III. 4 - *Quantità e qualità delle acque superficiali* (riduzione dell'inquinamento dei corsi d'acqua; protezione della vita acquatica; adeguamento dei sistemi di depurazione);

III. 5 - *Disponibilità e qualità delle risorse idriche sotterranee* (falde freatiche, artesiane, pozzi, sorgenti);

III. 6 - *Utilizzazione delle risorse idriche* (corretto uso potabile, industriale, agricolo ed energetico);

III. 7 - *Cave* (programmazione delle escavazioni e loro contenimento attraverso il ripristino ambientale);

III. 8 - *Smaltimento dei rifiuti;*

III. 9 - *Subsidenza;*

III. 10 - *Erosione costiera;*

III. 11 - *Risorse culturali e paesaggistiche* (protezione di aree di rilevante valore storico ed archeologico, creazione di aree protette: parchi, riserve, indicazioni e regole per le aree non protette in modo specifico);

III. 12 - *Rischio sismico* (Serchio)

Per ogni singolo settore:

III. 0. 1 - Il quadro conoscitivo di settore

III. 0. 1. 1 - Gli studi specifici di settore di 1^a fase

* Descrizione del problema e stato delle conoscenze

* Fonti conoscitive: elenco, disponibilità (interne ed esterne all'Autorità di bacino)

* Cartografia tematica di settore e allegati specifici

III. 0. 1. 2 - Gli studi per migliorare l'aspetto conoscitivo

III. 0. 2 - Il quadro di riferimento legislativo

III. 0. 3 - I problemi e i punti critici

III. 0. 4 - Gli strumenti e i programmi attuativi

III. 0. 4. 1 - Norme politico-amministrative (normative, misure di salvaguardia, direttive, raccomandazioni)

III. 0. 4. 2 - Criteri gestionali

III. 0. 4. 3 - Monitoraggi

III. 0. 4. 4 - Interventi (opere, incentivi e disincentivi)

III. 0. 5 - Le risorse.

PARTE QUARTA - La verifica e il controllo dell'attuazione dei piani stralcio e del piano di bacino

PARTE QUINTA - Le specificità di sperimentazione per il bacino del Serchio

DOCUMENTI DEL COMITATO TECNICO

- 1 - Linee di intervento per l'attenuazione del rischio idraulico: analisi e proposizioni (C.T. 6 settembre 1993).
- 2 - Indirizzi e linee di programmazione per interventi specifici di regimazione di tratti d'alveo (C.T. 30 marzo 1994).
- 3 - Criteri di definizione della fascia di pertinenza fluviale (C.T. 30 marzo 1994).
- 4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in relazione al D.M. LL.PP. 1 dicembre 1993 di riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno (C.T. 30 marzo 1994).

1 - Linee di intervento per l'attenuazione del rischio idraulico: analisi e proposizioni

Individuazione e recupero delle situazioni di rischio idraulico

Origini locali dell'esondazione:

- sormonto di argini;
- sormonto di sponde (non arginate);
- rottura di argini.

Il terzo caso si differenzia sostanzialmente dai primi due, poiché è risolvibile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria locali.

Gli altri due casi denotano una inadeguatezza del sistema idraulico a garantire il deflusso di piena a partire da determinati valori di portata. Possono essere affrontati con due differenti criteri (adottabili anche congiuntamente):

- Potenziamento locale delle difese;
- Interventi nelle aree a monte per rimodellare la curva di piena.

E' evidente che il primo tipo di intervento, a differenza del secondo, scarica effetti negativi su tutto il sistema di valle e, aumentando l'importanza delle difese locali, aggrava gli effetti di un eventuale cedimento delle difese.

Nel caso di sormonto di sponda non arginata in linea generale il rischio dovrebbe rientrare fra quelli ammissibili (esondazione di aree non edificate e senza presenza di importanti infrastrutture) e l'evento considerato come normale effetto generato da un sistema di regimazione "naturale". Purtroppo sono molti i casi di aree assoggettate a questo tipo di evento che accolgono insediamenti ad alta vulnerabilità e quindi incompatibili.

Cause generali che generano situazioni di rischio idraulico

In linea generale si manifestano situazioni di rischio idraulico per due motivi sostanziali:

- utilizzazione impropria di aree soggette ad esondazione con la conseguente alterazione del rapporto con il sistema idraulico naturale;
- degrado del potere regimante del bacino dovuto alla modificata condizione di uso del suolo, all'estendersi delle superfici a forte impermeabilità, alla riduzione delle capacità d'invaso diffuse sul territorio.

Nel bacino dell'Arno sono presenti entrambi i casi, ma per lungo tempo è prevalso il primo, che ha stimolato e reso indispensabile tutta una serie di pesanti interventi di "confinamento" del fiume entro difese arginali.

Tali interventi, ponendosi come primo ed unico obiettivo la difesa locale dal fiume (in genere per la conquista di spazi per l'uso agricolo), hanno portato al restringimento degli alvei, alla ricerca della massima velocità di scorrimento e delle massime pendenze motrici, con soppressione delle anse e in definitiva hanno portato a ridurre l'effetto di regimazione e di invaso del sistema idraulico.

Di conseguenza, a parità di afflusso nel sistema idraulico così alterato, si è provocata una forte riduzione dei tempi di propagazione delle piene con il conseguente aumento dei picchi nelle zone di valle, rendendo inevitabile, nella logica locale assunta, l'attivazione di una catena di interventi di potenziamento delle difese idrauliche e quindi l'alimentazione di una spirale di causa ed effetto insostenibile.

E' peraltro del tutto evidente che anche il secondo gruppo di cause è determinante come fattore di rischio. E' tuttavia presumibile che la sua importanza sia emersa in tempi più recenti. Infatti è probabile che agli effetti negativi provocati all'epoca dei grandi disboscamenti (1500 - 1600) si sia in qualche modo posto rimedio con l'incremento dell'agricoltura collinare e pedemontana e quindi con gli effetti positivi legati alle indispensabili opere di sistemazione idraulico-agrarie mantenute efficienti (drenaggi e canalizzazioni a livello di campo, terrazzamenti, ecc.) ed al permanere di vaste aree da bonificare nel fondo valle.

In tempi più recenti, mentre ha progredito la pratica della difesa locale, resa ancor più urgente dalla sostituzione e dell'uso agricolo con quello produttivo e residenziale nelle aree di fondo valle, si sono largamente persi i benefici della regimazione antropica perché:

- sono progressivamente aumentate le aree dismesse dall'agricoltura nelle zone collinare e pedemontane con doppio effetto negativo: l'abbandono di efficienti sistemi diffusi di regimazione e la progressiva impermeabilizzazione del suolo non più lavorato;
- la trasformazione delle tecniche agricole ha portato alla distruzione di quei potenti freni allo scorrimento superficiale delle acque, costituiti dai diffusissimi terrazzamenti e dai canali di drenaggio (riduzione dei tempi di corrvazione, perdita di capacità di invaso, aumento dell'erosione);
- si è proceduto alla bonifica idraulica di ampie zone di pianura, nelle quali l'uso agricolo ha finito per esplicare una funzione "colonizzatrice" a favore di edificazioni diffuse.

La conseguenza di tutto ciò è un sistema idraulico fortemente canalizzato, disegnato secondo le linee di massima pendenza e perciò più breve come tracciato, caratterizzato da sezioni artificiali calcolate per assicurare la massima velocità di deflusso (e quindi con minore capacità di invaso) e da un bacino nel quale il grado di impermeabilizzazione è fortemente aumentato, non solo per l'effetto dell'urbanizzazione e si sono disattivate quasi tutte le opere di regimazione diffuse.

Linee di comportamento

A fronte di questa situazione le proposte emerse all'indomani dell'alluvione del 1966 sono state tutte, anche se in misura diversa, improntate ad interventi di tipo tradizionale, tendenti a rafforzare le difese locali ed a sostituire la regimazione diffusa con "poll di difesa", quali la creazione di serbatoi di controllo delle piene, ma mai ad invertire i meccanismi che hanno portato alla situazione in atto (eccessiva riduzione dei volumi di invaso in alveo e delle aree di fondovalle destinate alla dinamica fluviale, recupero di una capacità di regimazione elementare diffusa).

Le diverse varianti, dalle più artificiali (serbatoi grandi o piccoli) a quelle più apparentemente naturali (rimboschimenti diffusi senza però valutarne la reale efficacia in caso di piogge intense e prolungate), sulle quali si è lungamente discusso, hanno la comune caratteristica di innestarsi su una situazione di base del tutto scorretta, da confermare e consolidare, che ha come presupposti:

- un reticolo idraulico da trattare come una canalizzazione artificiale e quindi da separare totalmente dal territorio;
- la difesa delle aree a suo tempo sottratte al fiume, anche laddove non esistono insediamenti e l'agricoltura è un fatto marginale (in attesa di più convenienti previsioni urbanistiche);
- uno sviluppo del territorio "indifferente" rispetto ai problemi di compatibilità e di recupero anche in situazioni di evidente squilibrio idrogeologico.

Questi assunti sono quelli che massimizzano la necessità di interventi artificiali ed ambientalmente pesanti, di difficile, costosa e lenta attuazione, che generano tanti problemi quanti ne vorrebbero risolvere.

Occorre quindi invertire il processo partendo dal valutare quali e quanti spazi offra, in termini di attenuazione del rischio:

- la revisione del sistema idraulico esistente, liberandolo dall'eccessiva costrizione rappresentata dalle arginature dimensionate per la massima efficienza idraulica, per recuperare sezioni ad alta capacità di invaso e quindi con minore velocità di scorrimento nelle fasi di piena;

- il recupero di tracciati fluviali di minore pendenza, esaminando la possibilità di riattivare anse soppresse, ridurre pendenze, attivare i percorsi alternativi di piena (nell'ambito dei vecchi ampi alvei);

- la salvaguardia delle zone di espansione ancora libere e la restituzione alla dinamica del fiume di aree contermini utili per creare situazioni di esondabilità controllata e, quindi, di volumi di accumulo per la decapitazione delle punte di piena in prossimità dei principali obiettivi di difesa;

- la tutela ed il recupero delle difese costituite dagli assetti idraulico-agrari in via di abbandono, introducendo il concetto di attività di manutenzione ambientale e di obbligo ad esercitarla sulla base di precise disposizioni normative e di piani zonal di sviluppo e trasformazione agricolo-forestale che debbono rispettare precise regole ambientali;

- l'assunzione di attente normative a carico delle urbanizzazioni per migliorarne il rapporto con il sistema dei drenaggi.

Gli effetti conseguibili con queste azioni dovrebbero permettere l'individuazione di "opere tradizionali", tipo i serbatoi di regimazione per la laminazione delle piene o per incrementare le magre, da prevedersi solo per la residua quota di rischio.

Sulla base di quanto esposto, l'Autorità di Bacino si propone di:

A) acquisire tutti gli elementi disponibili per ricostruire l'andamento e le caratteristiche idrauliche del reticolo principale (Arno ed affluenti), per individuarne i rapporti naturali, o comunque non sostanzialmente alterati con il territorio. A tal fine è necessaria una ricerca storica esauriente che permetta di ricostruire e di valutare uno scenario da prendere a base, come "punto zero", caratterizzata dalla situazione senza interventi significativi, indispensabile per capire dove si è sbagliato e il peso degli errori. L'attivazione di questa fase comporta la disponibilità di qualificate esperienze nel campo della storia/geografia del territorio e dell'idraulica.

Un dato interessante da attendersi è anche l'individuazione delle tecniche di intervento peculiari delle diverse epoche e dei diversi territori.

B) Contestualmente, eseguire una ricognizione sulle aree ed i "tracciati" che allo stato attuale possono essere recuperati alla dinamica fluviale, partendo da quelli ancora liberi, ma valutando in termini di vincoli crescenti, da descrivere, tutte le aree individuate in A) nella loro situazione di fatto e di diritto.

Un primo risultato sarà quello di dare elementi per individuare la via corretta per salvaguardare le diverse situazioni ancora libere ed evitare, negli altri casi, ulteriori appesantimenti e compromissioni.

C) Utilizzare e completare, per la ricostruzione delle caratteristiche idrauliche dell'Arno, i modelli di propagazione delle piene proposti dalla Regione Toscana. Si avrà così la possibilità di valutare in concreto e scientificamente la differenza di comportamento del sistema idraulico attuale con quello antecedente, sotto l'impulso di uno stesso evento di piena. I modelli permetteranno di comprendere in dettaglio quali sono stati gli interventi maggiormente significativi e sui quali porre attenzione.

Utilizzando i dati di B) sarà anche possibile valutare gli effetti ottenibili con varie ipotesi di intervento.

Lo svolgimento di questa fase comporta la disponibilità di un qualificato gruppo di operatori in grado di far "girare" i modelli, di analizzarne i risultati, di trarre conclusioni di efficacia e fattibilità circa gli interventi idraulici valutati utili e possibili.

D) Definire un quadro dei risultati attendibili con gli ipotizzabili interventi di recupero della capacità regimatoria del reticolo idraulico e delle corrispondenti necessità di intervento nei diversi settori interessati (opere idrauliche correttive, risagomatura degli alvei, aree di espansione controllata, ripristino di tracciati, ridefinizione di previsioni urbanistiche, etc.).

E) Cercare di orientarsi sui mutamenti che hanno alterato nel tempo il comportamento del bacino. Si dovrebbe cercare di valutare gli effetti di cambiamenti indotti dalla evoluzione delle tecniche usate in agricoltura, dall'abbandono delle coltivazioni, dall'azione del rimboschimento, dalle urbanizzazioni, per stabilirne l'effettivo "peso". Probabilmente esistono elementi di studio e di ricerca, anche sperimentale, ma non organizzati e, quindi, non immediatamente utilizzabili.

E' necessario un lavoro di raccolta del disponibile, probabilmente una ricerca a livello di bibliografia scientifica non solo su scala nazionale.

E' comunque possibile procedere in alcuni settori per individuare tecniche di intervento corrette e correttivi per situazioni in atto, in particolare per quanto attiene a:

- Criteri di calcolo e di realizzazione delle reti di convogliamento delle acque meteoriche rese necessarie dalle urbanizzazioni. E' possibile una simulazione, partendo da situazioni note e riprogettando l'intervento con criteri di sostituzione e potenziamento delle capacità di invaso "naturali" antecedenti l'intervento, e non di mero convogliamento.

Il risultato potrebbe essere una normativa tecnica di calcolo e di intervento da rendere obbligatoria a partire dal momento delle previsioni urbanistiche.

- Criteri di calcolo e di intervento nel settore delle opere idrauliche-agrarie ed idraulico-forestali da applicarsi nei casi in cui si attivino interventi di modifica della situazione in atto, sempre con gli obiettivi di cui al punto precedente. In particolare occorrono norme per i casi di radicale alterazione, quali la rimozione dei terrazzamenti o l'istaurazione di coltivazioni, ad esempio a "ritto chino". I terrazzamenti, peraltro, dovrebbero essere tutelati fortemente anche sotto il profilo paesaggistico.

Su questi due temi potrebbe essere attivato uno studio conclusivo.

Dall'insieme di quanto indicato nei punti precedenti potremmo trarre attendibili conclusioni su quanto del rischio idraulico è rimovibile con interventi tendenti a ricostruire una situazione di base certo non naturale, ma che utilizza e rispetta al massimo le peculiarità "naturali" e specifiche del sistema idraulico.

La conseguenza operativa sarà quella di un elenco di priorità degli interventi da realizzare e delle progettazioni esecutive da predisporre.

Sarà conseguentemente possibile, in relazione al rischio residuo accertato come quota non risolvibile con le tipologie degli interventi di cui ai punti precedenti, avere dati certi su ulteriori interventi, e sulla loro localizzazione, che sarà necessario prevedere. Interventi che appartengono a categorie più "pesanti" ambientalmente e territorialmente, e quindi più onerosi e difficili, è auspicabile che siano residuali.

Peraltro, in vista di questa fase di intervento è opportuno attivare una ulteriore iniziativa:

F) Valutare la fattibilità degli interventi, serbatoi in particolare, previsti dal "Progetto Pilota" per l'Arno per sfoltire il campo da ipotesi non più attuali e salvaguardare quelle possibili.

2 - Indirizzi e linee di programmazione per interventi specifici di regimazione di tratti d'alveo

"Sino a quando non sarà adottato il piano di bacino, previsto dalla L. 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, i provvedimenti che autorizzano interventi in alveo, compresi eventualmente quelli di estrazione di materiali litoidi, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi d'impatto, redatti sotto la responsabilità dell'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati", così come previsto dall'art. 5, comma 1, della L. 5.1.1994, n. 37 ("Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche").

Le tipologie degli interventi di manutenzione idraulica e forestale risultano anche dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui D.P.R. 13 aprile 1993.

Distinzione progettuale e esigenze progettuali diverse tra interventi idraulici

A) Difesa dalle piene

1) L'adeguamento idraulico dell'alveo sarà affrontato solamente quando non esista altra possibilità di laminare la portata del fiume che ecceda l'effettiva recettività dello stesso.

L'esigenza di adeguamento idraulico sarà poi verificata con l'illustrazione della soluzione proposta in relazione ad altre possibili, anche a quelle che attengono a misure di variazione dell'uso del suolo.

2) Tale officiosità deve inserirsi in quella complessiva del tratto in oggetto e, più in generale, ove necessario, anche del bacino.

3) Sarà verificata la compatibilità dell'intervento con la situazione di dinamica fluviale esistente o pianificata, anche per quanto riguarda il trasporto solido.

B) Difesa spondale

1) L'intervento di difesa spondale deve essere giustificato dall'esigenza di stabilità degli argini, delle sponde o dei versanti con riferimento al grado di rischio. Ove possibile, non sarà limitata la capacità di divagazione del corso d'acqua interessato (in profilo e in pianta) nelle diverse condizioni di deflusso (cfr. L. 37/94).

2) La verifica andrà compiuta anche negli interventi significativi di manutenzione di opere esistenti.

C) Ripristino del profilo di fondo

1) L'intervento in alveo deve essere giustificato esclusivamente in termini di riequilibrio geomorfologico del fiume sia in funzione locale che a scala maggiore (tale da consentire una valutazione più ampia) e deve aver contemplato le possibili alternative progettuali.

D) Interrelazione tra A, B e C

1) Saranno verificate le esigenze progettuali tra i tipi di intervento idraulico interrelati.

2) Nel quadro della schematizzazione adottata, il problema della vegetazione nell'alveo di magra del fiume o dei tratti vallivi degli affluenti principali va affrontato con tagli e rimozioni rispettosi della morfologia dell'alveo che assicurino l'equilibrio delle sponde.

Per quanto attiene alla vegetazione golenale o degli alvei di piena, sarà tagliata solo quella la cui sradicazione da parte delle piene costituirebbe fonte di ostruzione idraulica.

Al fine di facilitare l'elaborazione progettuale distinta, si ritiene che debbano essere forniti all'Ente autorizzativo dettagliata relazione illustrativa della situazione esistente e delle soluzioni proposte, elaborati grafici rappresentativi della situazione di fatto e di progetto, grafici di dettaglio ove necessario, idonea verifica idraulica ed eventuale documentazione fotografica.

3 - Criteri di definizione della fascia di pertinenza fluviale

Per una corretta definizione della fascia di pertinenza fluviale occorre avere presenti svariati elementi, di cui i principali sono l'importanza del tratto del corso d'acqua (che può ad esempio essere stabilita in base alla portata di massima di piena che si verifica con un prefissato tempo di ritorno), il tipo di alveo (incassato, arginato, pensile), il tipo di difese longitudinali (argini maestri, argini in frodo, muri di sponda, ecc.), la probabilità del verificarsi di esondazioni, i danni che queste possono provocare, i vincoli non rimovibili esistenti nelle fasce più prossime all'alveo (ad esempio, l'esistenza di centri abitati), ecc.

In genere la fascia di pertinenza fluviale deve avere ampiezza crescente all'aumentare dell'importanza del corso d'acqua e quindi della portata di massima di piena; deve essere maggiore per i tratti di alveo arginati

rispetto a quelli incassati e per i primi deve essere tanto più larga quanto più alte sono le arginature o le difese spondali in genere, a causa dei maggiori danni che un cedimento di queste può provocare.

La fascia di pertinenza fluviale deve inoltre essere più ampia all'aumentare della probabilità del verificarsi delle esondazioni, che risulta tanto maggiore quanto minore è il tempo di ritorno della portata massima che l'alveo del corso d'acqua è in grado di contenere; per i tronchi fluviali difesi da argini in frodo la fascia di pertinenza, a parità delle altre condizioni, deve essere più estesa, per il maggior rischio di improvvisi cedimenti di tale tipo di arginature.

La fascia di pertinenza fluviale risulta ovviamente inesistente e non può essere creata nei tratti in cui sono presenti dei vincoli non rimovibili limitrofi all'alveo, rappresentati per lo più dall'esistenza di centri abitati.

In base a quanto sopra, possono innanzi tutto essere ritenute fasce di pertinenza fluviale tutte le aree nelle quali in passato si sono verificate inondazioni, opportunamente ampliate per tener conto che portate di piena a più bassa frequenza possono espandersi in spazi più estesi.

Naturalmente, se le aree soggette in passato ad inondazioni risultano troppo estese e i danni provocati sono stati ingenti per la presenza di strutture, infrastrutture ecc., possono essere messi in atto i provvedimenti più opportuni per limitare il rischio e l'entità di nuove esondazioni, in modo da poter ridurre, una volta eseguiti gli interventi, l'ampiezza della fascia di pertinenza fluviale.

Oltre alle aree soggette ad inondazioni, vanno considerate appartenenti alla fascia di pertinenza fluviale le zone che possono essere utilizzate per interventi di sistemazione del corso d'acqua, con lo scopo per lo più di scolmare le piene: fra tali zone richiedono maggiore estensione quelle di pianura che possono essere adibite a casse di espansione e che, una volta individuate, dovrebbero essere vincolate.

Al di là delle zone soggette ad allagamenti e di quelle da vincolare perché possibili sedi di interventi o di utilizzazione per la laminazione delle piene, la fascia di pertinenza fluviale deve avere un'ampiezza che può essere stabilita per i vari tratti dell'asta principale e degli affluenti di vario ordine, in base a tutti gli elementi idraulici e di rischio citati in precedenza.

La fascia deve comunque avere negli ultimi casi un'ampiezza minima (10 metri) per poter eseguire gli interventi di manutenzione agli argini e all'alveo del corso d'acqua e per consentire un eventuale ampliamento della sezione di deflusso.

4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, in relazione al D.M. LL.PP. 1 dicembre 1993 di riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno

Il Comitato Tecnico, in relazione al D.M. 1.12.1993 di riordino delle competenze idrauliche, ritiene che gli interventi attuativi di manutenzione dei corsi d'acqua, per motivi di protezione generale, non possono essere limitati ai tratti classificati o con opere idrauliche, ma debbano essere estesi a tutto il corso fluviale, non limitando la competenza dello Stato e della Regione alla sola fase autorizzativa per i tratti non classificati, fermo restando l'obbligo di polizia idraulica e di controllo.

Lo Stato e la Regione devono, pertanto, avere competenza attuativa su tutto il percorso fluviale e non meramente autorizzativa per i tratti non classificati.

Gli impegni di concessione in essere da parte di Enti pubblici o privati, attualmente sospesi o disattesi, dovranno essere riassunti dai concessionari stessi.

I privati, o consorzi di frontisti o consorzi di bonifica o enti territoriali, potranno intervenire, presentando un progetto organico che rispetti le normative vigenti e in particolare quanto previsto dalla L. 5.1.1994, n. 37, previa autorizzazione dell'Amministrazione competente, secondo gli indirizzi e le linee di programmazione dell'Autorità di Bacino.

RIORDINO DELLE COMPETENZE IDRAULICHE NEL BACINO DELL'ARNO

(D.M. LL.PP. 01-12-1993)

Testo pubblicato sulla G.U. n° 293 del 15-12-1993, integrato con rettifiche di cui alla G.U. n° 302 del 27-12-1993

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera d), della stessa legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che ha riaffermato le competenze statali in materia idraulica in tutti i bacini idrografici classificati di rilievo nazionale ai sensi della stessa legge, tra cui quello dell'Arno;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della richiamata legge che, sempre relativamente ai bacini idrografici di rilievo nazionale, ha confermato il riparto delle competenze tra Stato e regioni quale risulta dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto ancora il citato comma 3 dell'art. 14 soprarichiamato che prevede che nei bacini di rilievo nazionale, al fine di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative e di assicurare la coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individui, con proprio decreto, i corsi d'acqua - escluse in ogni caso le aste principali dei bacini - per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed al servizio di polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente interessate;

Vista la deliberazione n. 26 in data 6 luglio 1993 con cui il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dell'Arno, per le finalità di razionalizzazione funzionale sopra specificate, ha deliberato di formulare al Ministro dei lavori pubblici richiesta di attivare il procedimento di cui alla disposizione soprariferita, a tal fine sottoponendo, mediante apposita cartografia consistente: nella carta delle competenze idrauliche, redatta in originale in scala 1:200.000, nelle carte dell'asta fluviale del fiume Arno e degli affluenti principali - quadro di unione di tavole di dettaglio - fogli Ovest-Est redatte in originale in scala 1:100.000 ed in tavole di dettaglio, redatte in scala 1:10.000; una proposta di individuazione dei tratti dei corsi d'acqua del bacino ove le funzioni idrauliche sono attribuite allo Stato e di quelli ove le stesse sono attribuite alle regioni Toscana ed Umbria, secondo le rispettive competenze territoriali, ai sensi e per gli effetti del citato art. 14, comma 3, della legge n. 183/1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 30 settembre 1993;

Ritenuta l'opportunità, ai fini del riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno, di procedere, nel rispetto dei criteri fissati alla legge n. 183 del 1989 ed in conformità alla proposta deliberata dal comitato istituzionale della competente Autorità di bacino, alla individuazione dei tratti di corsi d'acqua del medesimo bacino in cui le funzioni amministrative di cui sopra sono attribuite allo Stato e di quelli in cui le stesse funzioni sono attribuite alle regioni territorialmente interessate:

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, e per le finalità illustrate in premessa, nel bacino idrografico del fiume Arno, sono individuati i seguenti tratti dei corsi d'acqua, risultanti dalla cartografia allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante in cui le funzioni amministrative in materia di progettazione, realizzazione e gestione di opere idrauliche e di organizzazione e funzionamento dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento sono riservate allo Stato:

- a) asta dell'Arno da Stia fino alla foce;
- b) scolmatore di Pontedera;
- c) aste essenziali della Val di Chiana (1);
- d) zone di rigurgito o interessanti ai fini della sicurezza idraulica degli affluenti di primo ordine.

La elencazione in dettaglio dei tratti dei corsi d'acqua di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è contenuta nell'elenco allegato al presente decreto del quale

costituisce parte integrante.

2. Nei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico del bacino del fiume Arno non ricompresi nella elencazione di cui al comma 1, come riportati nella allegata cartografia, le funzioni amministrative sopraindicate sono attribuite alle regioni Toscana ed Umbria, secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle competenze amministrative, come rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento e di presa in consegna dei beni mobili ed immobili, delle opere e degli impianti, nonchè degli atti e di ogni altra documentazione tecnica ed amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari ad assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni trasferite.

2. Resta di competenza dell'amministrazione interessata la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, anche in conto residui, in data anteriore alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 3.

Gli elaborati cartografici di cui all'art. 1, come specificati in premessa, saranno depositati, ai fini della consultazione, presso le sedi del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana e dell'Autorità di bacino del fiume Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

Il Ministro: MERLONI

ALLEGATO 1: Elenco dei tratti dei corsi d'acqua di competenza statale di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1, comma 1.

ALLEGATO 2: Carta delle competenze idrauliche, redatta in originale in scala 1:200.000.

ALLEGATO 3: Carte dell'asta fluviale del fiume Arno e degli affluenti principali - quadro di unione di tavole di dettaglio - fogli ovest-est, redatte in originale in scala 1:100.000.

ALLEGATO 4: Tavole di dettaglio redatte in scala 1:10.000.

Allegato 1

ELENCO DEI TRATTI DEI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA STATALE DI CUI ALLE LETTERE C) E D) DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO.

Affluenti del circondario idraulico di Firenze:

T. Resco: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale Urbinese 124;

T. Chiesimone: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale Urbinese 124;

T. Marnia: dallo sbocco in Arno a monte per 500 mt fino al ponte località Pignanella;

T. Vicano di S. Ellero: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada statale Valdarno 69;

T. Vicano di Pelago: dallo sbocco in Arno fino alla traversa a 600 mt a monte dello sbocco;

F. Sieve: dallo sbocco in Arno fino alla traversa in località Podere Bucanale;

Borro Sieci: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 84;

Borro Falle: dallo sbocco in Arno, fino al ponte della strada statale 67;

Fosso Sambre: dallo sbocco in Arno fino al ponte per Paiatrici;

T. Mensola: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Firenze-Roma;
T. Mugnone: dallo sbocco in Arno fino al 1° ponte di Pian del Mugnone;
T. Terzolle: dallo sbocco in Arno fino alla confluenza del fosso delle Masse;
F. Bisenzio: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada statale 66;
F. Ombrone: dallo sbocco in Arno fino al ponte a Tigliano;
Rio Botta: dallo sbocco in Arno fino al ponte in località Pieve;
Rio dei Morticini: dallo sbocco in Arno fino al ponte a monte abitato Spicchio;
Rio d'Ansano: dallo sbocco in Arno fino al ponte del viale L. da Vinci;
T. Streda: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 48;
Rio di Filicaia: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 11;
Rio Gangereto: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale 11;

Rio Armino: dallo sbocco in Arno fino a Casenove in corrispondenza della Chiavica;
Rio Dogaia: dallo sbocco in Arno fino alla Cateratta di Trapezzana;
F. Elsa: dallo sbocco in Arno fino alla Stretta di S. Andrea;
Rio dei Cappuccini: dallo sbocco in Arno fino alla superstrada Firenze-Livorno;
T. Orme: dallo sbocco in Arno fino alla superstrada Firenze-Livorno;
T. Pesa: dallo sbocco in Arno fino al ponte delle F.S.;
Fosso Rimaggio di Lastra a Signa: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada di S. Martino;
T. Vingone: dallo sbocco in Arno fino al ponte a Vingone;
F. Greve: dallo sbocco in Arno fino al ponte all'Asse;
Fosso Rimaggio di Compiobbi: dallo sbocco in Arno fino al ponte di via della Massa (2);
Fosso di Rosano: dallo sbocco in Arno fino alla strada provinciale 90;
Fosso del Salceto: dallo sbocco in Arno fino al ponte della strada provinciale.

Affluenti del circondario idraulico di Pisa:
T. Egola: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Pisa-Firenze;
Rio S. Bartolomeo: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Pisa-Firenze;
Rio Filetto: dallo sbocco in Arno fino al ponte F.S. Pisa-Firenze;
F. Era: dallo sbocco in Arno alla Chiavica in sponda sinistra tra Pontedera e Ponsacco;
T. Zambra: dallo sbocco in Arno al ponte denominato «Dello Zucchini»;
Canale Usciana: dallo sbocco in Arno al ponte in località ponte a Cappiano;
T. Tora: dallo sbocco deviato nel canale scolmatore fino alla Steccaia di Colliromboli.

Affluenti del circondario idraulico di Arezzo:
T. Faella: dallo sbocco in Arno fino a valle del ponte strada provinciale Urbinese;
Borro dei Frati: dallo sbocco in Arno alla confluenza con il Borro Querce;
Borro della Madonna: dallo sbocco in Arno alla confluenza Borro Barulli;
Borro della Vacchereccia: dallo sbocco in Arno al confine tra S. Giovanni Valdarno e Cavriglia;
Borro S. Cipriano: dallo sbocco in Arno alla confluenza del Borro dei Lanzi;
T. Ciuffenna: dallo sbocco in Arno a valle del ponte dello svincolo Valdarno della A1;
T. Giglio: dallo sbocco in Arno a valle del ponte del viale A. Diaz in Montevarchi;
T. Dogana: dallo sbocco in Arno a valle del ponte del viale A. Diaz in Montevarchi;
T. Ambra: dallo sbocco in Arno a valle della confluenza T. Caposelvi;
T. La Chiassa: dallo sbocco in Arno fino al ponte del Chiavaretto;
T. Castro: dallo sbocco nel Canale Maestro della Chiana al ponte di Molinelli;
T. Chianaccia o Maspino: dallo sbocco nel T. Castro per ml 500 verso monte;
T. Bicchieraia: dallo sbocco del torrente Castro alla confluenza con il Borro di Lentignano;
T. Borro di Pineto: dalla confluenza con il T. Bicchieraia al Fosso di Talamone (3);
T. Vingone: dallo sbocco nel C. Maestro alle Tre Acque (4);
Canale di Montecchio (vecchio): dallo sbocco nel T. Vingone allo sfioratore della colmata di Brolio;
Colmata di Brolio: argini di recinzione della colmata;
Allacciante Esse Mucchia: dallo sbocco in colmata di Brolio fino alla confluenza dei Torrenti Esse Mucchia;
Reglia delle Vaglie: dallo sbocco nel Canale Montecchio al ponte strada provinciale Siena-Cortona;
Canale di Montecchio (nuovo): dallo sbocco nel Canale Maestro a m 375 a valle del ponte della F.S. Arezzo-Roma;
T. Renello: dallo sbocco nel Canale di Montecchio per ml 218 a monte;
Reglia delle Lepri: dallo sbocco nel Canale Montecchio al ponte della strada Monsigliolo-Molinaccio;
T. Mucchia: dallo sbocco nell'allacciante Esse Mucchia alla strada a monte della confluenza Rio Celle;
T. Esse di Cortona: dal ponte della Fratticiola fino a monte della strada di Montanare;
R. Loreto: dallo sbocco nell'allacciante Esse Mucchia al ponte strada statale Arezzo-Cortona;
R. Capraia: dallo sbocco nella Mucchia alla strada di Montecchio del Loto;
Rio Chianicella o Chiavibello: dallo sbocco nella Reglia delle Lepri alla strada Fratticiola-Monsigliolo;
Rio Fontarco: dallo sbocco nella Reglia di Pontellino alla strada Fratticiola-

Monsigliolo;

Rio Pontellino: dallo sbocco nella Chianicella alla strada Fratticiola-Monsigliolo;

Allacciante in DX delle Chianacce: dallo sbocco nell'allacciante di sx alla confluenza Reglie di Val di Spera e Musarone;

Reglia di Paternò: dallo sbocco nell'allacciante di DX fino alla confluenza di Rio di Pratovalle e Rio di Regliolo;

Rio di Pratovalle: dallo sbocco nella Reglia di Paternò alla strada campestre di Livelli;

Rio Fontalone: dallo sbocco nella Reglia di Paternò alla strada campestre sotto la fattoria di Quercia Grossa;

Reglia delle Chianacce: dallo sbocco nell'allacciante di DX per ml 805 a monte;

Reglia di Val di Spera: dallo sbocco nell'allacciante di DX per ml 140;

Reglia di Musarone: dallo sbocco nell'allacciante di DX per ml 1670 a monte;

Reglia di Valiano: dallo sbocco nel Canale Maestro per ml 1300 a monte;

Reglia di Petignano: dallo sbocco nel Canale Maestro per ml 1280 a monte;

Reglia di Pozzuolo: dallo sbocco nel lago di Montepulciano al confine interprovinciale Siena-Perugia;

Canale di Comunicazione: laghi di Chiusi e Montepulciano;

Colmata Tresa-Montelungo: argini di recinto;

Fosso Chianicella: dal confine regionale allo sbocco nel lago di Chiusi;

T. Tresa: dallo sbocco nel lago di Chiusi al confine di regione;

T. Montelungo: dallo sbocco nella Colmata Tresa-Montelungo al ponte della s.s. Chiusi-Chiusi scalo;

Colmata di Gragnano: argini di recinzione della colmata;

T. Gragnano: dallo sbocco nel lago di Chiusi al ponte della s.s. Siena-Chiusi;

T. Parcia: dallo sbocco nel lago di Montepulciano a ml 500 a monte strada per S. Polo;

T. Salcheto: dallo sbocco nel lago di Montepulciano al ponte della F.S. Chiusi-Siena;

Scolo Interno: dallo sbocco nel Canale Maestro al ponte della strada dei Renai;

Doccia di Acquaviva: dallo sbocco nello Scalo interno a ml 700 a valle del ponte della strada per Acquaviva;

Allacciante di SX: dallo sbocco nel Canale Maestro alla confluenza con il T. Salarco (ponte Sagginali);

T. Salarco: dallo sbocco nell'allacciante di SX al ponte di Gracciano sulla Laurentana;

Fossatello di Greppo: dallo sbocco nella fuga di Montepulciano per m 3452 a monte;

Fuga di Montepulciano: dallo sbocco nel Canale Maestro fino al ponte della strada Vicinale delle Capanne;

Fuga di Torrita: dallo sbocco nel Canale Maestro al regolatore di colmata fosso a Cornio;

Emissario dell'Esse Secco: dallo sbocco nel Canale Maestro alla botte sotto l'allacciante di SX;

T. Foenna: dallo sbocco nell'allacciante di SX al ponte di Palazzole;

Fosso Musarone: dallo sbocco nel T. Foenna per ml 200 a monte;

T. Doccia: dallo sbocco nel T. Foenna al ponte della F.S. Chiusi-Siena;

Fosso a Cornio: dallo sbocco nella colmata omonima al ponte della F.S. Chiusi-Siena;

Fosso Galegno: dallo sbocco nel T. Foenna al ponte F.S. Chiusi-Siena;

Berigno del Rotone: dalla Botte dell'Esse Secco alla Botte sottopassante il T. Foenna;

T. Esse di Foiano: dallo sbocco nell'allacciante di SX al ponte della s.s. 73 Arezzo-Siena;

F. Leprone: dalla confluenza dell'Esse al ponte della s.s. 73 Arezzo-Siena;

Fossa del Terchio: dallo sbocco nell'allacciante di SX alla Serra a monte del ponte di Cortona;

Rio Lega: dallo sbocco nel canale di Montecchio fino a ml 200 a monte direttissima Firenze-Roma;

T. Esse di Valecchie: dalla confluenza nel T. Esse di Cortona per ml 1640 a monte;

Rio S. Pietro: dallo sbocco nel Rio Loreto fino al ponte della strada S. Pietro-Cegliolo;

Reglia Nuova o dei Roncoli: dallo sbocco nella Reglia delle Lepri per km 2.200 a monte;

Rio Regliolo: dallo sbocco nel Rio di Pratovalle per ml 600 a monte;

Fosso Circondariale: dalla confluenza con il Canale Maestro della Chiana fino a ml. 80 a monte della Botte sotto il T. Salcheto.

NOTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO:

- 1) Compreso il Canale Maestro della Chiana
- 2) Da leggersi : Fosso Rimaggio
- 3) Da leggersi : T. Borro di Peneto
- 4) Da leggersi : T. Vingone o Allacciante Rii Castiglionesi

NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO

Testo della legge 18 maggio 1989, n.183, integrata con le leggi 7 agosto 1990, n. 253;
4 dicembre 1993, n. 493; 16 dicembre 1993, n. 520 e con il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275

Le modifiche e/o le aggiunte sono in carattere corsivo, seguite dal riferimento normativo []

SOMMARIO

Titolo I - Le attività, i soggetti, i servizi:

Capo I - Le attività
Capo II - I soggetti centrali
Capo III - Le regioni, gli enti locali e le autorità di bacino di rilievo nazionale

Titolo II - Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le risorse:

Capo I - Gli ambiti
Capo II - Gli strumenti
Capo III - Gli interventi
Capo IV - Le risorse

Titolo III - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I - LE ATTIVITÀ, I SOGGETTI, I SERVIZI CAPO I - LE ATTIVITÀ

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
- b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
- c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
- d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente: qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;
- e) per sub-bacino: un parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Art. 2

(Attività conoscitiva)

1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 3

(Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione)

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'art. 1 curano in particolare:

- a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari-silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;
- b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
- c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze dell'alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua e idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.

CAPO II - I SOGGETTI CENTRALI

Art. 4

(Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d), e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali e i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali [253/90].

3. Il Comitato dei ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei ministri si avvale delle strutture delle Amministrazioni statali competenti.

4-bis I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [253/90].

Art. 5

(Competenze del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente)

1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché all'organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h).

Art. 6

(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti)

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.
2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:
 - a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;
 - b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali e i problemi istituzionali [253/90];
 - c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
 - d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCNEM);
 - f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

- a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;
- b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente il settore della difesa del suolo;
- c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;
- d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
- e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale.

Art. 7

(Direzione generale della difesa del suolo)

1. La direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di direzione generale della difesa del suolo ed espleta le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre a quelle già di sua competenza e a quelle attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'art. 5.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono esercitate, per le materie concernenti la difesa delle acque dall'inquinamento, dal servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'organizzazione della direzione generale della difesa del suolo, dotandola delle strutture tecniche, degli strumenti, degli istituti e delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire il più efficace supporto dell'attività del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

Art. 8

(Collaborazione interministeriale)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri membri del Comitato di cui all'art. 4 possono richiedere, per il tramite del Ministro competente, alle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che sono tenute a provvedere, l'espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle competenze loro attribuite dalla presente legge.

Art. 9

(I servizi tecnici nazionali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno [253/90].

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

- a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita all'art. 2;
- b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisce.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

- a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché degli altri organismi indicati al precedente comma 7;
- b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

- a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
- b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;
- c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;
- d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
- e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
- f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. All'identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio.

CAPO III - LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E LE AUTORITÀ DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE

Art. 10 (Le regioni)

1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

- a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;
- b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;
- c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;
- d) provvedono all'elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché all'approvazione di quelli di rilievo interregionale;
- e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- g) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;
- h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;
- i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;
- l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale e in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno [253/90].

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede all'identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni.

Art. 11

(Enti locali ed altri soggetti)

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi.

Art. 12

(Autorità di bacino di rilievo nazionale)

1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino, che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini medesimi come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) *controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31, del piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente fissando in dodici mesi il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso, infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il presidente della giunta regionale interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici [493/93].*

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alla risorse stanziati per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo [253/90].

Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico [253/90].

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle Amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici a) segreteria; b) studi e documentazione; c) piani e programmi.

10. Le autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici, cui spettano le determinazioni definitive.

TITOLO II - GLI AMBITI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTI, LE RISORSE

CAPO I - GLI AMBITI

Art. 13

(Classificazione dei bacini idrografici e loro delimitazione)

1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito in bacini idrografici. Ai fini della presente legge i bacini idrografici sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

2. I bacini di rilievo nazionale ed interregionale sono provvisoriamente delimitati come da cartografia allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 29 dicembre 1977. Eventuali variazioni possono essere disposte ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b).

3. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla delimitazione dei bacini di propria competenza.

Art. 14

(Bacini di rilievo nazionale)

1. Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:

a) per il versante adriatico:

- 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
- 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);

b) per il versante tirrenico:

- 1) Arno (Toscana, Umbria);
- 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
- 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
- 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania).

2. Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), è preposta rispettivamente un'unica Autorità di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere.

3. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.

Art. 15

(Bacini di rilievo interregionale)

1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

- 1) Lemeno (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
- 2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
- 3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
- 4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
- 5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
- 6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
- 7) Sangro (Abruzzo, Molise);
- 8) Trigno (Abruzzo, Molise);
- 9) Saccione (Molise, Puglia);
- 10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
- 11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

- 1) Bradano (Puglia, Basilicata);
- 2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

- 1) Magra (Liguria, Toscana);
- 2) Fiora (Toscana, Lazio);
- 3) Sele (Campania, Basilicata);
- 4) Noce (Basilicata, Calabria);
- 5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;
d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino e il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a) [253/90].

Art. 16 (Bacini di rilievo regionale)

1. Bacini di rilievo regionale sono tutti quelli non ricompresi nelle disposizioni degli artt. 14 e 15.
2. Le funzioni amministrative relative alle risorse idriche in tutti i bacini di rilievo regionale sono delegate alle regioni territorialmente competenti con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nulla è innovato al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per quanto attiene alla disciplina delle grandi derivazioni sia nei bacini di rilievo regionale sia in quelli di rilievo interregionale, di cui all'art. 15.

CAPO II - GLI STRUMENTI

Art. 17 (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'art. 81, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'art. 3 ed, in particolare, contiene:
 - a) in conformità a quanto previsto dall'art. 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) l'individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
 - c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;
 - d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;
 - e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
 - f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;
 - g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
 - h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;
 - i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
 - l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;
 - m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
 - n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di scariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;
 - p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
 - q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
 - r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
 - s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* o nei *Bollettini Ufficiali* della approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inhibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un

intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma [493/93].

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati [493/93].

Art. 18

(I piani di bacino di rilievo nazionale)

1. I progetti di piano di bacino di rilievo nazionale sono elaborati dai comitati tecnici e quindi adottati dai comitati istituzionali che, con propria deliberazione, contestualmente stabiliscono:

- a) i termini per l'adozione da parte delle regioni dei provvedimenti di cui al presente articolo;
- b) quali componenti del progetto costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.

2. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente per le materie di rispettiva competenza, sentito il comitato istituzionale di bacino, assume i provvedimenti necessari per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti necessari per la formazione dei piani secondo quanto disposto dal presente articolo, ivi compresa la nomina di commissari *ad acta*.

3. Dell'adozione del progetto di piano di bacino è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente interessate, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione. Il progetto è altresì trasmesso al Comitato nazionale per la difesa del suolo anche ai fini della verifica del rispetto dei metodi, indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo esprime osservazioni sul progetto di piano di bacino entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello stesso. Trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

5. Le eventuali osservazioni del Comitato nazionale per la difesa del suolo sono trasmesse tempestivamente alle regioni interessate ai fini della formulazione di eventuali controdeduzioni.

6. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate e sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.

7. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

8. Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla ragione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 7.

9. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 8, le regioni si esprimono sulle osservazioni di cui ai commi 4 ed 8 e formulano un parere sul progetto di piano.

10. Il comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri di cui ai commi precedenti, adotta il piano di bacino.

11. I piani di bacino, approvati con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Art. 19

(I piani di bacino di rilievo interregionale)

1. Per l'elaborazione ed adozione dei piani di bacino di rilievo interregionale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 dell'art. 18.

2. Le regioni, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, ai sensi della lettera c) del comma 7 dell'art. 6, approvano, per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano del bacino e lo trasmettono entro i successivi sessanta giorni al Comitato nazionale per la difesa del suolo.

3. Nel caso di mancato adeguamento da parte delle regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, può adottare eventuali modifiche.

Art. 20

(I piani di bacino di rilievo regionale)

1. *Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva [253/90].*

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dall'adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. *In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida da adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva [253/90].*

CAPO III - GLI INTERVENTI

Art. 21

(I programmi di intervento)

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al dieci [493/93] per cento degli stanziamenti complessivamente a:

- a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi i mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

- b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione e aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
d) [abrogato da 493/93].

3. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di cui all'art. 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato.

4. Le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Art. 22 (Adozione dei programmi)

1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'art. 20.
3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinché entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La scadenza di ogni programma triennale è stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformità ed alle intese di cui al citato art. 81.

6-bis. Gli interventi previsti dai programmi triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 [493/93].

Art. 23 (Attuazione degli interventi)

1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
 2. L'aliquota per spese generali di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
- 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali [253/90].*
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
 4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
 5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

CAPO IV - LE RISORSE

Art. 24 (Personale)

1. In relazione alle esigenze determinate dall'applicazione della presente legge, con la procedura di cui all'art. 9, comma 9, ed entro gli stessi termini ivi previsti, si procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dei lavori pubblici.
2. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 15 miliardi per il 1990, 25 miliardi per il 1991 e 40 miliardi per il 1992. All'effettiva copertura delle dotazioni organiche in aumento si fa luogo alle scadenze stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in conformità alle previsioni di spesa indicate nel presente comma.

Art. 25 (Finanziamenti)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all'art. 21.
2. *A decorrere dall'anno 1994, per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 [493/93].*
I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro fino all'espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4, sulla cui base il Ministro del tesoro apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge indicata al comma 2 e sulla base degli stanziamenti ivi autorizzati, il Comitato dei Ministri di cui

all'art. 4, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio, articolato per bacini nazionali, interregionali e regionali, e la ripartizione degli stanziamenti tra le amministrazioni dello Stato e delle regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi.

A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei ministri, sentito il Consiglio nazionale per la difesa del suolo, propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici nazionali. Per l'anno 1993 tale quota è stabilita in lire 10 miliardi da ripartire sugli appositi capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici [493/93].

4. Entro i successivi trenta giorni, il programma nazionale di intervento, articolato per bacini, e la ripartizione degli stanziamenti, *ivi inclusa la quota di riserva a favore dei servizi tecnici nazionali* [493/93], sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 4.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dall'approvazione del programma triennale nazionale, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26

(Costituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato nazionale per la difesa del suolo. Entro lo stesso termine sono costituiti gli organi dell'Autorità di bacino di cui all'art. 12 della presente legge.

Art. 27

(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno)

1. *L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo stato* [253/90].

2. *Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'art. 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna* [253/90].

3. *Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica* [253/90].

Art. 28

(Personale regionale)

1. Possono essere distaccati presso i servizi per la segreteria del Comitato nazionale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-operative dei comitati tecnici di bacino dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Al trattamento economico del predetto personale provvedono le istituzioni di provenienza.

Art. 29

(Rapporti al Parlamento)

1. Alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è allegata la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico.

2. Alla relazione previsionale e programmatica è allegata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo.

3. Agli effetti del comma 7 dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la presente legge definisce la riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici nel settore della difesa del suolo e delle funzioni di cui agli artt. 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alla programmazione della destinazione delle risorse idriche.

Art. 30

(Bacino regionale pilota)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, individua il bacino regionale in cui, per le particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque, procedere alla predisposizione del piano di bacino, come previsto dalla presente legge, già con riferimento agli interventi da effettuare nel triennio 1989-1991, sperimentando in tale sede la prima formulazione delle normative tecniche di cui all'art. 2, dei metodi e dei criteri di cui all'art. 17 e delle modalità di coordinamento con i piani di risanamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti previsti dalle disposizioni vigenti. Limitatamente all'ambito territoriale del bacino predetto, è inoltre autorizzato il recepimento anticipato, rispetto al restante territorio nazionale, delle direttive comunitarie rilevanti rispetto alle finalità della presente legge.

2. Il Comitato dei ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali e per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei ministri di cui all'art. 4.

3. Per il finanziamento degli studi, progetti ed opere necessari all'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi. La somma predetta, iscritta negli stati di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, 1990 e 1991 in ragione di lire 20 miliardi annui, è ripartita dal Comitato dei ministri di cui all'art. 4, sentita la regione interessata. Eventuali ulteriori fabbisogni possono essere indicati dalla regione competente su proposta del comitato di bacino di cui al comma 2 nello schema adottato in base alle disposizioni dell'art. 31.

Lo speciale comitato di bacino previsto dall'art. 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [253/90].

Al bacino sperimentale di cui all'art. 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'art. 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino [253/90].

Art. 31
(Schemi previsionali e programmatici)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

- a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;
- b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;
- c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitanti e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;
- d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;
- e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno per il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.

Art. 32
(Competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Per le acque appartenenti al demanio idrico delle province autonome di Trento e di Bolzano, restano ferme le competenze in materia di utilizzazione delle acque pubbliche ed in materia di opere idrauliche previste dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione.

2. Per quanto attiene all'Autorità del bacino dell'Adige, i riferimenti della presente legge ai presidenti delle giunte regionali ed ai funzionari regionali si intendono effettuati, per quanto di competenza, ai presidenti delle giunte provinciali ed ai funzionari delle province interessate.

Art. 33
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 24, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il 1990 ed in lire 25 miliardi per il 1991, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" e relative proiezioni per gli anni successivi.

2. Ai fini dell'attuazione dei restanti articoli della presente legge è autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di lire 2.487 miliardi, di cui lire 942 miliardi per il 1989, 545 miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al cui onere si provvede: quanto a lire 822 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando il residuo accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno"; quanto a lire 1.615 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni per gli anni successivi; quanto a lire 50 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno", e relativa proiezione per l'anno successivo, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34
(Consorzi idraulici)

1. Sono soppressi i consorzi idraulici di terza categoria ed abrogate le disposizioni di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, relative alla costituzione degli stessi.

2. Il governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare norme aventi valore di legge dirette a disciplinare il trasferimento allo Stato ed alle regioni, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, delle funzioni esercitate dai predetti consorzi nonché a trasferire rispettivi uffici e beni. Contestualmente si provvede al trasferimento allo Stato ed alle regioni del personale in ruolo al 31 dicembre 1988 dei consorzi soppressi nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita.

La legge 520/93 prescrive inoltre:

1. *I consorzi idraulici di terza categoria sono soppressi alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A far tempo dalla data di soppressione cessa la potestà impositiva dei predetti consorzi, venendo pertanto meno qualunque obbligo di pagamento di contributi riferiti a periodi successivi alla medesima data di soppressione [art. 1 L. 520/93].*

2. *Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, secondo i criteri fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni le funzioni dei soppressi consorzi, nonché gli uffici, i beni ed il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio 1992. Il personale dei predetti consorzi è trasferito nei posti disponibili delle corrispondenti qualifiche funzionali dello Stato e delle regioni. Il regolamento di cui al presente comma prevede altresì una tabella di equiparazione per l'inquadramento del personale trasferito ai sensi della presente legge [art. 1 L. 520/93].*

3. *Per l'esercizio delle funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria, le regioni possono avvalersi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 [art. 1 L. 520/93].*

4. *Entro trenta giorni dalla soppressione, gli amministratori dei consorzi idraulici di terza categoria sono tenuti a consegnare le attività esistenti, i libri contabili,*

gli inventari ed il rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti [art. 1 L. 520/93].

1. Le funzioni esercitate dai soppressi consorzi idraulici di terza categoria sui corsi d'acqua minori dei bacini di rilievo nazionale, con esclusione delle aste principali, possono essere trasferite dal Ministro dei lavori pubblici alle regioni, su proposta delle medesime, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Al trasferimento alle regioni degli uffici, dei beni e del personale dipendente dai consorzi idraulici soppressi le cui funzioni sono trasferite ai sensi del presente comma, si provvede sulla base di criteri fissati dal regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge [art. 2 L. 520/93].

Art. 35

(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)

1. Nei piani di bacino, in relazione a quanto previsto all'art. 17, comma 3, lettera e), e compatibilmente con gli altri interventi programmati dal Ministero dei lavori pubblici con il piano nazionale degli acquedotti, possono essere individuati ambiti territoriali ottimali per la gestione mediante consorzio obbligatorio dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate. La materia è disciplinata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36: "Disposizioni in materia di risorse idriche".

* * *

L'art. 12 del decreto legge 398/93, convertito in legge 493/93, prescrive inoltre:

8. Le somme di parte corrente trasferite ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 253, possono essere utilizzate entro l'anno successivo a quello di trasferimento. Tale disposizione si applica anche alle disponibilità allo stesso titolo trasferite ai segretari negli anni 1991 e 1992.

8-bis. Le somme trasferite nell'anno 1991 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1994.

8-ter. Le somme di cui all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive degli oneri relativi alla corresponsione al personale in servizio presso le autorità di bacino di rilievo nazionale delle indennità di missione, ove ne ricorrano le condizioni in base alla normativa generale vigente in materia per i dipendenti dello Stato, nonché del trattamento economico per prestazioni di lavoro straordinario, da autorizzare con le procedure previste dalle norme generali vigenti in materia.

8-quater. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8-quinquies. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite a norma delle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, e 7 agosto 1990, n. 253, in un apposito capitolo di bilancio e trasmettono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto completo degli impegni assunti, degli esborsi effettuati e dello stato delle attività intraprese.

L'art. 3 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, prescrive:

1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole».

L'ALLUVIONE DI ROMA

(Traduzione a cura di G. Chiaudani)

"Nello stesso anno (15 d.C. - n.d.t.) il Tevere, ingrossato dalle continue piogge, allagò le zone basse della città; ritirandosi lasciò rovine e cadaveri: una strage. Perciò Asinio Gallo propose di consultare i libri Sibillini. Tiberio negò l'autorizzazione, volendo tenere celate tanto le cose divine quanto le cose umane; invece fu affidato ad Ateio Capitone e a Lucio Arrunzio l'incarico di provvedere al contenimento del fiume.

Arrunzio e Ateio posero in Senato la questione se, per moderare le esondazioni del Tevere, si dovessero deviare i fiumi e i laghi che lo fanno crescere. Furono ascoltate anche le delegazioni dei municipi e delle colonie, tra le quali quelle dei fiorentini, che scongiuravano di non rimuovere la Chiana del suo alveo per trasferirla in Arno, con conseguenze perniciose per loro. Quelli di Terni espressero preoccupazioni analoghe: se il fiume Nera fosse diviso in molti corsi separati e stagnati (questa era la proposta), sarebbero andati in malora i campi più fertili d'Italia. E non stavano zitti quelli di Rieti, che si opponevano alla costruzione di dighe sul lago Velino, che defluisce nella Nera, perché il lago avrebbe allagato le zone circostanti. Dicevano che la natura aveva provveduto ottimamente alle cose dei mortali dando ai fiumi foci, corsi, sorgenti ed anche sponde; bisognava rispettare anche le credenze religiose degli alleati, che avevano dedicato riti, boschi ed are ai fiumi patrii; che lo stesso Tevere non avrebbe voluto scorrere con minore gloria, se fosse stato del tutto privato dei fiumi suoi affluenti.

Fossero le richieste delle colonie, fosse la difficoltà dei lavori, fosse la superstizione, prevalse la proposta di Oneo Pisone che aveva espresso il parere di non cambiare nulla".

TACITO
dagli "Annali Libro I°

Le fotografie a cura dell'Autorità di bacino sono state eseguite da:

L. Del Fante: pagg. 14, 18, 22.

M. Magi: pagg. 1ª di copertina, 6, 16, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 54, 56, 57, 59, 64, 66.

R. Nardi: pagg. 2, 8, 10, 30, 36, 40, 52, 58, 62, 67, 68, 69, 71, 4ª di copertina.

P. Tacconi: pagg. 48, 60, 65.

Compagnia Generale Ripreseeree SPA - Parma: pagg. 53, 55, 61, 63, 72.

Si ringraziano il Ministero dell'Interno, 8° Reparto Volo della Polizia di Stato di Firenze e l'8° Legione della Guardia di Finanza, unitamente alla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa, per la collaborazione offerta nella realizzazione della documentazione aerea.

Le riprese fotogrammetriche stereoscopiche alla scala 1:50.000 sono state eseguite dalla Compagnia Generale Ripreseeree S.p.A. di Parma nei giorni 8 e 20 maggio 1993 (in bianco e nero) e il 24 maggio 1993 (all'infrarosso falso colore).

La divulgazione delle foto è stata autorizzata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con le concessioni n° 663 del 13/7/1992, n° 991 del 2/10/1992, n° 1.008 del 9/10/1992, n° 1.056 del 22/10/1992, n° 1.137 del 16/11/1992, n° 551 del 28/6/1993, n° 858 del 23/8/1993, n° 109 del 14/2/1994, n° 141 del 4/3/1994; quelle aereo fotogrammetriche in bianco e nero e in falso colore con le concessioni n° 800 del 9/9/1993 e n° 44 del 18/1/1994.

Finito di stampare
nel mese di maggio 1994
dalla Artigrafiche Felici
Ospedaletto (Pisa)

SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA

Andreozzi Nicola, Australi Anna, Biagini Angelo, Bonamini Isabella, Caroti Antonio, Carriero Paola, Cavalieri Renzo, Consolati Donella, Cristiani Canio, Del Fante Luigi, Distaso Luciana, Giannelli Stefano, Magi Mariella, Manfredini Paola, Massei Marco, Nidito Giovanni, Pardini Giuliano, Piccinini Maria Luisa, Rossi Giuseppe, Santoni Costantino, Sicari Giuseppe, Vannini Sandra, Vespa Fabio.

Bacino del Fiume Arno

(legge 183/1989; legge 253/1990)

Organi e struttura dell'Autorità di Bacino

Comitato Istituzionale

Presidente: Ministro LL.PP. o Ministro Ambiente
Altri componenti: Ministro Agricoltura e Foreste,
Ministro Beni Culturali e Ambientali
(o sottosegretari delegati), Presidente Giunta
Regione Toscana e Presidente Giunta Regione Umbria
(o assessori delegati), Segretario Generale.

Adotta criteri, metodi e provvedimenti
per l'elaborazione del Piano di Bacino.

Comitato Tecnico

Presidente: Segretario Generale.
Componenti: Funzionari designati in numero paritetico
dalle amministrazioni statali e regionali ed esperti
nominati dal Comitato Istituzionale.

Organo di consulenza del Comitato Istituzionale.
Provvede alla elaborazione del Piano di Bacino.

Segretario Generale

- 1 - Provvede al funzionamento della A.d.b.
- 2 - Istruisce gli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula proposte.
- 3 - Cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali.
- 4 - Cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.
- 5 - Riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione del P. di B. ed esercita il potere di vigilanza delegatogli dal Comitato Istituzionale.
- 6 - E' preposto alla Segreteria Tecnico-Operativa.

Segreteria Tecnico-Operativa

Presidente: Segretario Generale

Ufficio Segreteria

- A) - Servizio Segreteria e Promozione
B) - Servizio Economato, Ragioneria e Contratti
C) - Servizio Archivio e Protocollo

Ufficio Studi e Documentazione

- A) - Sezioni Studi Specifici
B) - Sezione Sistema Informativo

Ufficio Piani e Programmi

- A) - Sezione Piani
B) - Sezione Programmi

COMITATO TECNICO AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Segretario Generale (Presidente)

Prof. Raffaello Nardi

Ministero LL.PP.

Ing. Ernesto Reali
Prof. Ranieri Favilli
Prof. Valerio Milano

Ministero Ambiente

Dott. Raffaele Ventresca
Prof. P. Giorgio Malesani
Prof. Luca Pantani

Ministero Agricoltura e Foreste

Dott. Umberto Poggi
Prof. Ervedo Giordano

Ministero Beni Culturali e Ambientali

Arch. Ruggero Pentrella
Ing. Alberto Cioli

Regione Toscana

Arch. Marta Cecchini
Ing. Pierluigi Giovannini
Dott. Maria Naresse Filastò
Prof. Ing. P. Giuliano Cannata
Prof. Paolo Leon
Prof. Stefano Marsili Libelli

Regione Umbria

Ing. Angelo Viterbo
Prof. Paolo Tacconi

barre di ghiaia e canali con acqua nel letto del fiume tra i lassi. In questa
foto è visibile una vecchia cava di inerti [24 novembre 1992 - Tav. 1 B].

